



GRUPPO MLC  

---

RADIOMEDICAL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
PARTE GENERALE

## INDICE

|            |                                                                                   |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.0</b> | <b>Definizioni e abbreviazioni.....</b>                                           | <b>4</b>  |
| 1.1.       | Definizioni.....                                                                  | 4         |
| 1.2        | Abbreviazioni.....                                                                | 6         |
| <b>2.0</b> | <b>Premessa .....</b>                                                             | <b>7</b>  |
| 2.1        | La responsabilità amministrativa dipendente da reato: il D.lgs. n. 231/2001. .... | 7         |
| 2.2        | Estensione della responsabilità ad altre società del gruppo. ....                 | 8         |
| <b>3.0</b> | <b>Il modello di organizzazione, gestione e controllo. ....</b>                   | <b>9</b>  |
| 3.1        | La scelta di dotarsi di un M.O.G.C.. ....                                         | 9         |
| 3.2        | Radiomedical s.r.l. e la sua posizione nel gruppo di società .....                | 9         |
| 3.3        | Finalità del M.O.G.C.....                                                         | 10        |
| 3.4        | Elementi fondamentali del M.O.G.C.....                                            | 10        |
| 3.5        | Destinatari del M.O.G.C.....                                                      | 11        |
| <b>4.0</b> | <b>Attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.....</b>        | <b>12</b> |
| 4.1        | Diffusione del M.O.G.C.....                                                       | 12        |
| 4.2        | Formazione del personale interno.....                                             | 12        |
| <b>5.0</b> | <b>Assessment.....</b>                                                            | <b>13</b> |
| 5.1        | Check Up Aziendale. ....                                                          | 13        |
| 5.2        | Mappatura delle aree funzionali. ....                                             | 15        |
| 5.3        | Individuazione dei processi e loro interazioni.....                               | 17        |
| <b>6.0</b> | <b>Organismo di Vigilanza .....</b>                                               | <b>18</b> |
| 6.1        | Struttura e composizione dell'O.d.V.....                                          | 18        |
| 6.2        | Nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza. ....                       | 20        |
| 6.3        | Compiti e poteri dell'O.d.V.....                                                  | 21        |
| 6.4        | Prerogative e risorse dell'O.d.V.. ....                                           | 24        |
| 6.5        | Reporting dell'Organismo di Vigilanza.....                                        | 25        |
| <b>7.0</b> | <b>Flussi informativi .....</b>                                                   | <b>25</b> |
| 7.1        | Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.. ....                                | 25        |
| 7.2        | Segnalazioni anonime.....                                                         | 26        |
| 7.3        | Whistleblowing.....                                                               | 27        |
| 7.4        | Protezione dei segnalanti.....                                                    | 28        |
| <b>8.0</b> | <b>Sistema disciplinare .....</b>                                                 | <b>32</b> |
| 8.1        | Funzione del sistema disciplinare. ....                                           | 32        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i><br/> <i>Parte generale</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 8.2 Tipologia di violazioni del M.O.G.C. e relative sanzioni..... | 32 |
| 8.3 Sistema sanzionatorio per i soggetti dipendenti. ....         | 33 |
| 8.4 Sistema sanzionatorio per i soggetti apicali. ....            | 35 |

## 1.0 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

### 1.1. DEFINIZIONI.

**Amministratore Unico:** l'amministratore unico della Radiomedical s.r.l.;

**Area/Unità organizzativa:** raggruppamento di risorse aziendali preposte al presidio di un insieme di attività omogenee per contenuto e competenze, necessarie alla loro esecuzione e dipendenti da un Responsabile;

**Aree a rischio:** le aree di attività nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei reati;

**Attività sensibili:** attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto;

**C.C.N.L.:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

**Codice Etico:** il Codice Etico di Radiomedical s.r.l., che contiene i principi generali di comportamento -ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti -a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata, approvato in data 8 aprile 2019;

**Collaboratori esterni:** tutti i collaboratori esterni, complessivamente considerati, ovvero i consulenti, i partner, i fornitori e società appaltatrici;

**Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Radiomedical s.r.l. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale;

**Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche, recante la «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Destinatari:** Organi Sociali, Dirigenti, Lavoratori subordinati e autonomi, collaboratori esterni e tutti coloro con cui Radiomedical s.r.l. si relaziona nello svolgimento delle attività aziendali;

**Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con Radiomedical s.r.l. un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti;

**Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari:** l'esponente aziendale di cui alla L. 262/2005;

**Ente:** entità fornita di personalità giuridica o società o associazione, anche priva di personalità giuridica;

**Esponenti Aziendali:** amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti di Radiomedical s.r.l.;

**Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali di Radiomedical s.r.l. che non rientrano nella definizione di partner;

**Gruppo:** gruppo societario formato dalla Radiomedical s.r.l. e dalla Radiomedical ambulatori s.r.l.;

**Holding:** la capogruppo M.L.C. – Holding s.r.l.;

**Incaricati di un Pubblico Servizio:** ai sensi dell'art. 358 c.p. «sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

*intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale»;*

**Interesse:** finalità – anche non esclusiva – della condotta illecita, consistente nel favorire l'ente, che deve essere accertata *ex ante*, e sussiste a prescindere dal conseguimento effettivo dell'obiettivo;

**Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001;

**Modello di organizzazione, gestione e controllo:** il modello adottato ai fini della prevenzione del rischio-reato all'interno della Radiomedical s.r.l.;

**Misure integrative:** misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

**Organi sociali:** l'amministratore unico e l'Assemblea dei soci della Radiomedical s.r.l.;

**Organismo di Vigilanza:** l'Organismo interno di controllo, previsto dall'art. 6 del Decreto e avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso;

**Partner:** le controparti contrattuali con le quali Radiomedical s.r.l. addiviene ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a collaborare con Radiomedical s.r.l. nell'ambito delle aree a rischio;

**Personale Apicale:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Area/Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitano – anche di fatto – la gestione e il controllo della Società, in particolare, l'Amministratore Unico, il Direttore Generale, gli eventuali institori e procuratori della Società;

**Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del personale apicale;

**Procedura:** disposizione organizzativa che descrive ruoli, responsabilità e modalità operative di realizzazione di un processo aziendale o di una sequenza di attività;

**Protocolli Di Prevenzione:** protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

**Pubblica Amministrazione:** l'insieme degli enti pubblici (es. amministrazioni pubbliche) che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie di sua competenza.

**Pubblici Ufficiali:** ai sensi dell'art. 357 c.p. «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»;

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i><br/> <i>Parte generale</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

**P.T.P.C.T.:** Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in coerenza con le disposizioni contenute nella L. 190/2012, oggi sostituito dalle Misure Integrative;

**Reati Presupposto:** gli specifici reati previsti dal codice penale e leggi speciali richiamati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente;

**Responsabile della funzione:** soggetto al quale viene attribuita, con nomina dell'Amministratore Unico o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità – singola o condivisa con altri – per le operazioni nelle aree a rischio;

**R.P.C.T.:** Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i..

**Segnalante:** soggetto legato a qualsiasi titolo alla società che provvede a segnalare all'O.d.V. o al Responsabile della funzione condotte di violazione di legge costituenti reati presupposto, del Modello, del Codice Etico, delle procedure aziendali.

**Vantaggio:** risultato positivo, non necessariamente economico, che l'Ente ha obiettivamente tratto a prescindere dall'intenzione di chi ha commesso l'illecito e che deve essere accertato ex post.

## 1.2 ABBREVIAZIONI.

**A.U.:** Amministratore Unico della Radiomedical s.r.l.;

**RADIOMEDICAL:** Radiomedical s.r.l.;

**M.L.C.:** Medical Line Consulting s.r.l.;

**M.L.C.A.:** Medical Line Consulting Ambulatori s.r.l.;

**Modello o M.O.G.C.:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

**O.d.V.:** Organismo di Vigilanza della Radiomedical s.r.l.;

**C.C.:** Codice Civile;

**C.P.:** Codice Penale;

## 2.0 PREMESSA

### 2.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DIPENDENTE DA REATO: IL D.LGS. N. 231/2001.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto un regime di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (c.d. responsabilità amministrativa da reato). In estrema sintesi, l'ente risponde per i reati – elencati nella sezione III del D.lgs. 231/2001 – commessi o tentati nel suo interesse oppure a suo vantaggio da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza (art. 5 del D.lgs. 231/2001).

Le sanzioni previste dagli artt. 9 e ss. D.lgs. 231/2001 sono:

- di tipo pecuniario;
- interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi etc.);
- sequestro e confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Tuttavia, gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 prevedono una condizione esimente qualora:

- l'ente prima della commissione del reato, adotti un «*modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi*»;
- l'ente istituisca un apposito organismo di controllo e vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- le persone che hanno commesso un reato ricadente nell'ambito del D.lgs. 231/2001 hanno eluso il Modello fraudolentemente e non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## 2.2 ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AD ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO.

Nel Decreto non è prevista alcuna disciplina specifica in riferimento ai gruppi societari. La lacuna legislativa è stata colmata dalle pronunce giurisprudenziali, che esprimono due posizioni: la prima non ritiene configurabile una responsabilità della controllante per il reato commesso nell'interesse o a vantaggio della controllata; viceversa, la seconda prevede un trasferimento di responsabilità agli organi della *holding* per il reato commesso dalla controllata.

Sulla scia di tale secondo orientamento è bene porre i punti fermi affinché si possa verificare tale trasferimento di responsabilità:

- commissione di un reato presupposto ai sensi del decreto;
- il reato è stato commesso con il concorso di un soggetto che riveste una posizione apicale nella società *holding* ex art. 5, lett. a, del decreto o è sottoposto all'altrui direzione o controllo ai sensi dell'art. 5, lett. b, del decreto;
- il reato presupposto è stato commesso nell'interesse o a vantaggio del gruppo.

L'interesse o il vantaggio del gruppo deve essere specifico, concreto e attuale, non potendosi attribuire la responsabilità in capo alla *holding* sulla base di un mero rientro di utilità dovuto alla partecipazione al gruppo. In tal senso si è sottolineato che l'interesse perseguito dalla società o il vantaggio ottenuto devono incidere in maniera significativa sul patrimonio e/o sulle disponibilità della *holding*.

Sul punto, le Linee Guida redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia sconsigliano che i medesimi soggetti ricoprano ruoli apicali in più società del gruppo, al fine di evitare che, in caso di commissione di un reato presupposto, possa ipotizzarsi un concorso tra *holding* e controllata sulla base delle doppie funzioni svolte.



### 3.0 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

#### 3.1 LA SCELTA DI DOTARSI DI UN M.O.G.C..

La scelta di Radiomedical di dotarsi di un Modello si inserisce nel più ampio progetto dell'azienda volto a una gestione trasparente, corretta e sempre improntato al rispetto della normativa vigente, nonché dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

In particolare, scopo del presente M.O.G.C. consiste nell'individuazione di un adeguato sistema di procedure e regole aziendali e di comportamento al fine di ridurre al minimo e prevenire per quanto possibile il rischio di commissione di reati nell'interesse o a vantaggio di Radiomedical da parte di soggetti interni o di collaboratori esterni, quali consulenti e partners.

#### 3.2 RADIOMEDICAL S.R.L. E LA SUA POSIZIONE NEL GRUPPO DI SOCIETÀ.

Radiomedical viene costituita in data 12/02/1982 e viene iscritta nel registro tenuto presso la Camera di Commercio di Roma in data 08/03/1982.

Da statuto sociale Radiomedical ha a oggetto l'*«organizzazione, esercizio e gestione di studi medici e paramedici, gabinetti e ambulatori, polispecialistici, studi di radiologia, ricerca diagnostica e terapia, laboratori analisi nonché studi scientifici, centri tecnicamente e appositamente e appositamente attrezzati, il tutto mediante opera di liberi professionisti abilitati, i quali agiranno sotto loro personale responsabilità nel rispetto della legge 23/11/1939 n. 1815, nonché di personale dipendente specializzato e altre persone legate alla società da contratto d'opera professionale»*.

Radiomedical è partecipata al 100% dalla società "M.L.C. Holding" s.r.l., pertanto, è divenuta società controllata del "Gruppo M.L.C." così costituito:

- "M.L.C. Holding" s.r.l., società *holding*;
- "M.L.C. Immobiliare" s.r.l., società controllata al 100% dalla *holding*, con compiti di amministrazione del patrimonio immobiliare del gruppo;
- "Centro Medico Filippi" s.r.l., società controllata al 100% dalla *holding*, che svolge compiti di analisi radiologiche e visite specialistiche;
- "M.L.C." s.r.l., società controllata al 100% dalla *holding*;
- "M.L.C. - Ambulatori" s.r.l., partecipata al 90% da M.L.C. e al 10% dal Dott. Bartoletti Lorenzo.

La compagine sociale di "MLC Holding" s.r.l. è così costituita:

- 70% dal Dott. Bartoletti Lorenzo;
- 30% dalla Dott.ssa Buquicchio Grazia Loretta.

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

### 3.3 FINALITÀ DEL M.O.G.C..

Il presente Modello individua il sistema di procedure da seguire durante la normale attività aziendale, finalizzate a loro volta a ridurre il rischio di commissione di reati, mediante l'individuazione delle attività e dei processi che presentano valori di rischio-reato non accettabili.

La procedimentalizzazione di dette attività e l'individuazione di procedure di controllo consentono di diminuire l'ipotetica commissione di reati nell'interesse o a vantaggio della Radiomedical, tenendo ben a mente l'impossibilità di raggiungere il c.d. rischio zero.

Si ritiene che la strada migliore per ridurre il più possibile il rischio-reato sia percorribile solo con l'ausilio e la continua assistenza di tutti i componenti dell'azienda.

A tal fine si ritiene opportuno sviluppare tale consapevolezza tanto nei soggetti apicali quanto nei dipendenti, nonché nei soggetti che collaborano in modo stabile e continuativo con Radiomedical: consulenti, fornitori e professionisti.

Pertanto, Radiomedical ritiene che ogni comportamento illecito (sia esso violativo di norme penali sia delle procedure previste dal presente M.O.G. o del Codice Etico di Radiomedical) sia biasimevole e vada sanzionato ai sensi del capo 5 del presente Modello.

L'organo preposto all'effettiva attuazione del presente Modello è l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), il quale definirà con proprio regolamento interno ogni aspetto che riterrà opportuno (modalità e frequenza dei controlli).

### 3.4 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL M.O.G.C..

Il presente Modello si compone di un indice, un elenco di allegati, definizioni e abbreviazioni, una parte generale e una speciale.

**La parte generale** descrive il quadro normativo di riferimento del M.O.G.C., le finalità, la struttura e il processo di realizzazione, nonché i soggetti destinatari, le regole di aggiornamento, **il sistema disciplinare** in caso di violazioni, gli obblighi di comunicazione e diffusione del modello, nonché quelli di formazione del personale.

**La parte speciale** individua le singole procedure da attuare in Radiomedical al fine di evitare la commissione dei reati presupposto *ex* D.lgs. n. 231/2001. In particolare, vengono individuate, procedimentalizzate o solo esplicitate procedure già presenti in Radiomedical in relazione alle aree c.d. sensibili, ovvero dove, a seguito dell'attività di *Risk Assessment*, si è ritenuto un rischio-reato non accettabile per assenza di una procedura chiara o di un controllo gerarchico.

In altri termini, si tratta di tutte quelle aree ove teoricamente è possibile il verificarsi di un reato commesso a interesse o a vantaggio di Radiomedical, con la conseguente individuazione di procedure e controlli.

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Si è preferito individuare questi presidi in modo tale da avere, al contempo, un effettivo controllo ed evitare di gravare sull'efficienza della Radiomedical, consapevoli di quanto sia importante per un'azienda essere elastici e pronti a rispondere a ogni esigenza del mercato di riferimento.

### **3.5 DESTINATARI DEL M.O.G.C..**

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di Radiomedical che si trovi a svolgere attività identificate a rischio-reato.

Le disposizioni ivi contenute devono essere rispettate da tutto il personale, sia con funzioni dirigenziali o in ogni caso apicali, che opera in nome e per conto della società, sia da parte dei lavoratori subordinati, previo espletamento della formazione prevista dal M.O.G.C..

Al fine di garantire la più efficace diffusione del M.O.G.C., il suo rispetto e la maggiore prevenzione dei reati presupposto, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, siano essi persone fisiche (consulenti, professionisti, ecc.) o giuridiche, che, mediante contratto, prestino la loro collaborazione a Radiomedical. Il rispetto del M.O.G.C. è garantito mediante apposita clausola contrattuale che obblighi il contraente ad attenersi ai principi del Modello nell'attività in qualsiasi modo riferita alla società.

Al fine di garantire il più ampio rispetto del M.O.G.C., nonché la sua efficacia, Radiomedical – prima di vincolarsi contrattualmente con fornitori e *partners* commerciali – provvederà a svolgere un'adeguata procedura di *due diligence*, volta a verificare il rispetto dei principi del presente Modello, anche se diversamente applicati, nonché la reputazione del soggetto contraente, dei soci e degli amministratori, la situazione finanziaria, la competenza tecnica del servizio oggetto del contratto e gli eventuali rapporti con soggetti pubblici. Tale analisi sarà volta anche all'accertamento della presenza di idonei presidi di legalità nell'azienda *partner* o fornitrice, quali, ad esempio, la presenza di un M.O.G.C., nonché la sua adeguata ed efficace attuazione.

In ogni caso tutte le procedure previste devono essere ispirate a trasparenza, correttezza contabile e rispetto dei poteri gestori degli organi di vertice delle società che entrano in contatto con Radiomedical, nonché di autonomia finanziaria e patrimoniale.

## 4.0 ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

### 4.1 DIFFUSIONE DEL M.O.G.C..

Le modalità di esecuzione del M.O.G.C. devono essere tali da garantire la piena pubblicità, così da assicurare la conoscenza delle procedure che devono essere seguite per i singoli adempimenti da parte di tutti i destinatari, siano essi soggetti apicali o dipendenti.

In ossequio alle linee guida di Confindustria, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua. Pertanto, Radiomedical si impegna a divulgare i principi e le disposizioni del M.O.G.C., nonché delle singole procedure previste dallo stesso.

A tale fine il presente M.O.G.C. è disponibile per la visione sul sito *web* di Radiomedical. L'indirizzo *web* per la consultazione verrà comunicato a tutti i destinatari tramite *e-mail*.

### 4.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO.

La diffusione del M.O.G.C. sarà effettuata mediante predisposizione di idoneo piano formativo, gestito dalla Direzione in coordinamento con l'O.d.V..

L'attività formativa dovrà riguardare il D.lgs. n. 231/2001, la parte generale e la parte speciale del M.O.G.C., nonché il Codice Etico di Radiomedical.

Essa sarà diversificata a seconda dei soggetti destinatari, del loro ruolo in Radiomedical, responsabilità, compiti attribuiti, attività svolta. L'attività formativa non potrà prescindere dall'indice di rischio reato rilevato nella parte speciale del M.O.G.C..

La formazione avverrà a cadenze prestabilite di almeno due anni, nonché ogni volta che sarà ritenuta necessaria dalla Direzione o dall'O.d.V.; in caso di modifica del M.O.G.C. o delle procedure ivi previste o di aggiornamenti alla disciplina legislativa di riferimento (D.lgs. n. 231/2001), qualora sia ritenuto pertinente all'oggetto sociale di Radiomedical e all'attività svolta dalla società.

## 5.0 ASSESSMENT

Nel gestire la fase di *Assessment* l'Amministratore Unico ha definito il seguente percorso:

- esecuzione *check up* aziendale (raccolta documentazione e informazioni sull'azienda);
- definizione modalità di valutazione dei rischi;
- individuazione processi/attività da sottoporre ad analisi;
- esecuzione analisi dei rischi (quantificazione dei rischi attraverso l'attribuzione di punteggi alle variabili individuate: probabilità e gravità);
- mappatura processi/attività/rischi/reati.

### 5.1 CHECK UP AZIENDALE.

#### A) Struttura aziendale:

A mezzo di specifico documento (organigramma), l'A.U. ha definito l'organigramma nominativo aziendale nel quale sono chiaramente riportate tutte le funzioni aziendali e i relativi rapporti gerarchici, ivi comprese risorse esterne e collaboratori parasubordinati.

In particolare, si evidenziano i ruoli apicali delle funzioni dell'A.U. nei confronti di tutte le altre funzioni aziendali.

In Radiomedical non è presente un collegio sindacale o altro organo di controllo ai sensi degli art. 2397 e ss. del Codice Civile, nonché dell'ulteriore normativa di settore in tema di c.d. controllo interno.

Per ogni funzione sono state definite chiare e specifiche mansioni/responsabilità che saranno formalizzate all'interno del M.O.G.C.. L'organigramma costituisce un importante punto di riferimento nell'analisi dei rischi di reato ai sensi del Decreto, in quanto consente di avere una panoramica chiara e puntuale della struttura organizzativa aziendale.

I sistemi di gestione concorrono alla prevenzione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, pertanto costituiscono essi stessi sistemi di controllo circa la possibilità di commissione di reati di cui al Decreto. La loro attuazione sarà presa in considerazione nella valutazione di tutti i rischi derivanti dai reati presupposto.

#### B) Bilanci aziendali:

Alla data odierna Radiomedical ha depositato tutti i bilanci di esercizio dalla data di inizio della sua attività di impresa fino all'anno 2022. Da questi non si evincono situazioni economico-finanziarie critiche per la Società. In particolare, detti bilanci

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

hanno registrato risultati di esercizio sempre positivi. Inoltre, si riscontra che l'azienda goda di "buona salute" e che le eventuali passività trovino piena giustificazione e capienza nelle attività di bilancio.

### **C) Procedimenti in corso o passati per reati 231:**

Radiomedical non ha ad oggi mai registrato casi di reati (in corso di giudizio o passati in giudicato) nell'ambito del catalogo di reati presupposto di cui al Decreto. Da notizie raccolte confidenzialmente nell'ambito dell'organizzazione aziendale (apicali e sottoposti) non si ha inoltre evidenza di casi in cui siano stati commessi tali reati. Non si ha notizia della commissione di detti reati da parte di personale operante in aziende *partners*.

### **D) Fornitori e Partners contrattuali:**

Ai fini della prevenzione dei reati 231, sono ritenute significative le seguenti tipologie di fornitura:

- fornitori di servizi a rischio di reato 231 (es.: aziende in subappalto);
- fornitori di prodotti chimici, macchine, attrezzature e materiale di consumo;
- consulenti esterni della società.

La significatività è legata alla tipologia di fornitura, all'importo delle forniture e alla criticità dei fornitori/partners nei confronti della possibile commissione di reati 231, nonché alla spendita del nome di Radiomedical da parte dei consulenti esterni durante l'adempimento del contratto di consulenza o durante tutti i rapporti intercorrenti tra la società e altri soggetti e nei quali si inserisca la prestazione di qualsiasi attività da parte del consulente.

### **E) Clienti aziendali**

Radiomedical risulta accreditata in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale per l'espletamento delle analisi radiologiche. La società svolge la propria attività attraverso l'espletamento di analisi radiologiche e di laboratorio a clienti privati previa impegnativa del medico curante o di altro sanitario.

## **CONCLUSIONI**

Dai dati sopra evidenziati e da quelli riportati nei relativi documenti di riferimento, non si evincono criticità tali da favorire la commissione di reati 231 nell'interesse o a vantaggio dell'azienda.

Da informazioni raccolte presso il personale aziendale (soggetti apicali e sottoposti) si evince quanto segue:



|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i><br/> <i>Parte generale</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

- Il clima aziendale è sereno (nel senso che non si rilevano tensioni interne sull'andamento economico-finanziario dell'azienda);
- Non si registrano pressioni da parte degli organi direttivi per il conseguimento degli obiettivi;
- La politica di retribuzione del personale non è basata su incentivi/premi di risultato, ecc..
- Le condizioni economiche e finanziarie aziendali sono positive.
- L'azienda gode di buona competitività aziendale nel mercato di riferimento.

## 5.2 MAPPATURA DELLE AREE FUNZIONALI.

Radiomedical è una piccola realtà. Pertanto, nella mappatura di seguito realizzata ogni area funzionale prevede la presenza di un responsabile. Si ricorda che nessun responsabile può essere identificato come soggetto apicale ai fini del D.lgs. 231/01, in quanto nessuno ha autonomia di spesa ed è sempre soggetto alla direzione e vigilanza dell'A.U..

### • **Direzione Aziendale (AD).**

L'azienda prevede la presenza di un Amministratore Unico.

Tale area sovrintende a tutte le attività aziendali sia in termini di indirizzo che di controllo quotidiano dell'azienda. In particolare, esegue l'analisi di fattibilità delle opportunità commerciali, cura e supervisiona il rispetto delle politiche aziendali e delle normative vigenti (es.: sicurezza, privacy, C.C.N.L., normativa del lavoro, norme di settore, rapporti con partners aziendali, ecc.) direttamente e/o mediante i risultati dei monitoraggi aziendali (es: report controllo di gestione, analisi reclami, registrazione controlli/verifiche aziendali, ecc.). Approvvigiona i servizi con la collaborazione del responsabile dell'area richiedente.

Si occupa di aspetti sul rispetto della normativa in tema di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008) avvalendosi della collaborazione di un Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e di un Responsabile della Formazione.

Si occupa della contabilità aziendale in collaborazione con il personale di Segreteria.

### • **Direzione Sanitaria.**

Tale area riguarda la gestione dell'intera realtà di Radiomedical dal punto di vista tecnico-sanitario.

- **Radiologia.**

La presente area riguarda la gestione degli esami radiologici eseguiti all'interno di Radiomedical, nonché della loro refertazione.

- **Laboratorio.**

Tale area che si occupa delle analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati dai pazienti di Radiomedical, della refertazione degli stessi, nonché dell'eventuale trasmissione dei campioni da analizzare a laboratori dotati di idonea attrezzatura nel caso l'azienda ne sia priva.

- **Risorse Umane (HR).**

L'area si occupa della gestione del personale, nonché di vagliare i curricula pervenuti spontaneamente a Radiomedical o cercare attivamente nuovo personale da assumere in azienda.

- **Approvvigionamenti.**

La funzione è preposta a soddisfare le richieste di acquisto pervenute dal personale dipendente, previo vaglio e comunicazione dalla Direzione Aziendale.

- **Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

Area composta dall'Amministratore Unico, in qualità di datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro (R.S.P.P.) e dal Responsabile della Formazione. Si occupa del rispetto della normativa posta dal D.lgs. n. 81/2008 e al continuo monitoraggio delle aree di rischio infortunio per dipendenti, pazienti dell'ambulatorio, nonché di ogni altro soggetto che per ragioni di lavoro o altro entri in contatto con i locali di lavoro all'interno di Radiomedical.

Inoltre, l'A.U. si occupa di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (d'ora in avanti D.V.R.), di rapportarsi con l'R.S.P.P. e coordinare il lavoro di formazione dei dipendenti con l'addetto responsabile, di individuare e attuare specifici protocolli per evitare l'accadimento di infortuni nei confronti di chiunque abbia rapporti con i locali di Radiomedical, nonché di consegnare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

- **Segreteria.**

Si occupa della gestione:

- dei pazienti;
- delle liste di attesa;
- degli appuntamenti;



|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

- della fatturazione attiva nei confronti dei clienti e/o del pagamento della prestazione medico-diagnostica eseguita o da eseguirsi;
- del controllo delle prescrizioni mediche.

### 5.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI E LORO INTERAZIONI.

Al fine di individuare il rischio reato per ogni singola area e funzione vengono utilizzati gli ultimi standard e raccomandazioni del settore. Il riferimento va alle Linee Guida redatte da Confindustria e relativi aggiornamenti, la Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza N° 83607/2012, Volume III, *CoSo Report I* e *CoSo Report II*.

Pertanto, all'individuazione delle aree aziendali e dei processi da esse svolti si è proceduto a un'analisi *Enterprise Risk Managment* (d'ora in avanti E.R.M.) del rischio reato, attraverso un modello di *Risk Approach*, così strutturato:

- analisi storica dell'azienda e delle procedure previste per le singole aree/funzioni (*As Is Analysis*);
- creazione di una "Matrice del Rischio", tramite la quale individuare tanto il rischio-reato iniziale quanto quello residuo;
- individuazione di eventuali carenze nelle procedure già previste ed attuate dalla società e/o l'individuazione di aree di miglioramento delle aree/funzioni/procedure (*Gap Analysis*);
- l'eventuale piano di implementazione del Modello.

Per tutte le specificazioni del caso si rinvia a tali documenti allegati alla parte speciale del presente Modello.

## 6.0 ORGANISMO DI VIGILANZA

### 6.1 STRUTTURA E COMPOSIZIONE DELL'O.d.V..

L'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001, prevede l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) interno all'ente, al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento.

Il Decreto, a seguito delle modifiche normative apportate dall'art. 1, comma 82, della legge finanziaria del 2005, stabilisce che l'O.d.V. può essere sia monosoggettivo che plurisoggettivo.

Radiomedical ha optato per un O.d.V. monocratico, composto da un membro esterno alla società, così da garantire la maggiore autonomia possibile, nonché l'indipendenza, la professionalità e la competenza nello svolgimento dell'incarico.

Tale soluzione è stata ritenuta la più adatta, sulla base delle caratteristiche della propria struttura organizzativa, a garantire l'effettività dei controlli cui l'O.d.V. è istituzionalmente preposto.

Si è inoltre deciso che la nomina dell'O.d.V., nonché l'eventuale revoca, vengano effettuate dall'A.U. su mandato dell'assemblea dei soci, che preventivamente approva il nome proposto, così come spiegato nel dettaglio al successivo § 6.2. L'organo amministrativo procede a tali operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, anche sulla base di quanto sancito nelle Linee Guida di Confindustria e, comunque, garantendo sempre che l'O.d.V. sia connotato dai seguenti requisiti:

#### **a) Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo all'O.d.V., da considerarsi come unità a sé stante nella struttura organizzativa, una sostanziale indipendenza gerarchica, prevedendo che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'O.d.V. risponda solo al massimo vertice gerarchico: l'assemblea dei soci.

Al fine di rendere effettivi i requisiti di cui al presente paragrafo è stato necessario definire alcune forme di tutela in favore dei componenti dell'O.d.V., in modo da assicurare ad essi un'adeguata protezione da eventuali forme di ritorsione a loro danno: si consideri il caso in cui dagli accertamenti svolti dall'O.d.V. emergano elementi che facciano risalire all'A.U. la commissione o il tentativo di commissione di un reato ovvero una violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure.

Pertanto, solo l'A.U. e l'assemblea dei soci sono a conoscenza delle valutazioni sulla *performance* professionale complessiva e su ogni intervento retributivo e/o organizzativo relativo all'O.d.V.: il medesimo organo ne verificherà la congruità con la politica interna aziendale.

## **b) Professionalità**

L'O.d.V. deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; in particolare deve possedere competenze specialistiche in tema di attività ispettiva e consulenziale (e.g. campionamento statistico, tecniche di analisi, conoscenze contabili, metodologie di individuazione delle frodi e del sistema informatico) e competenze giuridiche, con particolare riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed agli istituti generali di tale decreto. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio.

I membri dell'O.d.V. devono possedere, oltre alle competenze tecniche sopra descritte, ulteriori requisiti soggettivi formali, quali l'onorabilità, l'assenza di conflitti d'interessi e di rapporti di parentela con gli Organi sociali e con il vertice aziendale, il non essere mai stati imputati in procedimenti penali aventi ad oggetto le fattispecie previste dal D.lgs. 231/2001.

Inoltre, all'atto del conferimento dell'incarico, ciascun soggetto designato ad assumere la carica di componente dell'O.d.V. deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta l'assenza di fattori d'incompatibilità quali, ad esempio:

- relazioni di parentela o di coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere o sindaci di Radiomedical;
- conflitti d'interesse, anche potenziali con Radiomedical tali da minare l'indipendenza richiesta dal ruolo;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di consistenza tale da consentire di esercitare una notevole influenza su Radiomedical;
- partecipazione attiva quale membro del Consiglio di Amministrazione o Amministratore nei tre esercizi anteriori alla nomina quale membro dell'O.d.V., di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso Pubbliche Amministrazioni nazionali o locali nei tre anni anteriori all'assunzione della carica di componente dell'O.d.V.;
- sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti di cui al D.lgs. 231/2001 o altri reati ad essi assimilabili o comunque delitti non colposi;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

## **c) Continuità d'azione**

L'O.d.V. deve:

- lavorare sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

- essere una struttura “interna” all’azienda, anche se composta da soggetto indipendente (siano essi interni – ovvero dipendenti dell’ente – o esterni) rispetto all’A.U. di Radiomedical, in modo da garantire la continuità dell’attività di vigilanza;
- curare l’attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione d’insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede e minarne l’obiettività di giudizio.

Per raggiungere appieno le finalità di cui al presente punto, l’O.d.V. deve riunirsi almeno ogni 2 mesi ed ogni volta che lo ritiene necessario in base alle segnalazioni ricevute, redigendo un programma delle proprie attività all’inizio dell’anno ed un report consuntivo al termine del proprio esercizio.

#### **d) Onorabilità**

Sul piano soggettivo, pertanto, il componente dell’O.d.V. deve essere dotato dei requisiti di professionalità e onorabilità.

Tale soggetto deve essere dotato delle necessarie cognizioni tecniche: conoscenze di carattere aziendalistico, legale (societario e penale), contabile e gestionale.

Al fine di conservare l’onorabilità richiesta il componente dell’O.d.V. deve mantenere la massima affidabilità e l’assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo esemplificativo, avere relazioni di parentela con gli Organi sociali ed i vertici aziendali o, comunque, conflitti di interesse).

Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere multidisciplinare, inoltre, l’O.d.V. potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all’esterno della società, che potranno fornire all’uopo un utile supporto tecnico e specialistico.

## **6.2 NOMINA E DURATA IN CARICA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.**

La procedura di nomina dell’O.d.V. monocratico prende avvio dalla proposta di uno o più candidati effettuata dall’A.U. all’assemblea dei soci, previo controllo del possesso di tutti i requisiti richiesti.

L’assemblea dei soci, esaminate le proposte dell’A.U., delibera la nomina temperando le competenze, le conoscenze tecniche e i requisiti personali del candidato con le esigenze aziendali.

Una volta approvato il candidato da parte dell’Assemblea dei Soci, l’A.U. provvede a formalizzare la nomina, portandola a conoscenza del membro scelto e adottando tutte le procedure di accettazione e comunicazione alla Camera di Commercio competente, affinché si proceda all’iscrizione nel registro delle imprese.

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i><br/> <i>Parte generale</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Il candidato selezionato dall'assemblea dei soci deve avere le caratteristiche citate e, quindi, deve essere in possesso di competenze giuridiche specifiche in tema di responsabilità degli enti, di tutela dell'ambiente e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Deve, altresì, garantire la capacità di controllo e l'indipendenza richieste dalla legge.

Al fine di garantire le esigenze aziendali, nonché la necessaria stabilità e continuità d'azione dell'O.d.V., tale organo resta in carica per anni 3 dalla data di effettiva nomina, con possibilità di essere prorogato.

Alla scadenza l'O.d.V. rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.

In tale periodo il compenso, stabilito dall'Assemblea dei Soci al momento della loro nomina, non potrà subire variazione alcuna, se non quelle determinate dall'opportunità di adeguamento agli indici legali.

L'eventuale revoca del componente dell'O.d.V., da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi inadempimenti in ordine al mandato conferito, dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci.

In caso di gravissime inadempienze l'A.U. può sospendere, in via cautelativa, la retribuzione dovuta all'O.d.V., in attesa della decisione spettante all'Assemblea dei Soci di revoca dalla carica. Con tale decisione l'Assemblea dei Soci può confermare il provvedimento di sospensione dalla retribuzione disposto cautelativamente dall'A.U. o revocarlo.

La revoca dei poteri propri dell'O.d.V. e l'attribuzione dei medesimi poteri ad altri soggetti, potrà avvenire solo per giusta causa, per tale dovendosi intendere anche una ristrutturazione organizzativa significativa di Radiomedical, mediante apposita delibera dell'Assemblea dei Soci.

Il sopravvenire di cause di incompatibilità/ineleggibilità determinerà l'immediata comunicazione all'A.U. e all'Assemblea dei Soci, i quali provvederanno in tempi rapidi alla sostituzione dell'O.d.V..

L'O.d.V. provvede direttamente a dotarsi di una modalità operativa che regolamenti il suo funzionamento, in conformità alla legge ed alle disposizioni del Codice Etico e del Modello.

### **6.3 COMPITI E POTERI DELL'O.D.V..**

I principali compiti dell'O.d.V. sono previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 231/2001, come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento sottoponendone la necessità all'Organo gestorio.

In adempimento al primo di siffatti compiti, l'O.d.V. deve eseguire quantomeno le seguenti attività:

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

- predisporre il Piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello, graduando i controlli a seconda della gravità del rischio emerso a seguito dell'analisi dei rischi;
- effettuare verifiche su base continuativa, nell'ambito del Piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- effettuare verifiche mirate ed a campione su operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello; in particolare disciplinare il flusso informativo da parte dei Responsabili di Funzione;
- ottenere la predisposizione di una casella di posta elettronica dedicata a ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- verificare la corretta progettazione ed implementazione del piano di formazione e diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle loro successive modifiche e/o integrazioni;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello; condurre le indagini volte all'accertamento di possibili violazioni delle prescrizioni del Modello;
- segnalare le violazioni accertate alla Funzione interna Direzione Aziendale per l'apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello è necessario premettere che l'adozione e le eventuali sue modifiche sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale appunto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a), D.lgs. n. 231/2001, ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso.

Singole modifiche o aggiornamenti dei protocolli o delle procedure operative potranno essere approvati e diffusi dal Responsabile di funzione, previo assenso dell'A.U.. Di dette modifiche dovrà sempre essere informato l'O.d.V., nel caso si tratti di modifiche sostanziali, non legate per esempio a semplici cambiamenti di natura organizzativa.

Quanto al compito dell'O.d.V. di curare l'aggiornamento del Modello, siffatta funzione si traduce nelle seguenti attività:

- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento;



|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei Responsabili di Funzione;
- indicare al Consiglio di Amministrazione la necessità di adottare modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello.

È importante evidenziare che – al fine di garantire la piena efficacia della sua azione – l'O.d.V. ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che possa rilevare ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'O.d.V. è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione anche nell'atto di nomina e rinnovato nella medesima quantità, se non diversamente disposto.

Il *budget* deve consentire all'O.d.V. di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Quanto all'ambito di applicazione dei poteri di controllo dell'O.d.V., il D.lgs. 231/2001 non modifica la normativa societaria e statutaria vigente. L'adozione del Modello con la nomina dell'O.d.V., quindi, non deve comportare una significativa e non giustificabile restrizione dell'autonomia statutaria ed organizzativa degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative espresse, ossia quanto ai soggetti nei confronti dei quali la Società ha già ritenuto di conferire la propria massima fiducia, continueranno a valere le sole forme di controllo già espressamente previste dall'ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni di legge di cui si rendessero responsabili.

All'O.d.V. resta in ogni caso riconosciuto sia il potere di interloquire con i soggetti legittimati per legge all'attività di controllo, sia la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di responsabilità o di revoca per giusta causa.



## 6.4 PREROGATIVE E RISORSE DELL'O.D.V..

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'O.d.V. e delle specifiche capacità professionali da esse richieste, nello svolgimento dei suoi compiti, l'O.d.V. della Società sarà supportato da uno *staff* operativo e disporrà in via autonoma di adeguate risorse finanziarie.

L'O.d.V. potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti appartenenti alle funzioni interne *Corporate*, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività del Gruppo.

In ogni caso, l'O.d.V. avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, nello staff operativo di cui sopra e comunque nell'organigramma del Gruppo, di avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

L'O.d.V., all'inizio del proprio mandato, e con cadenza annuale presenterà all'Organo Amministrativo della società una richiesta di *budget* di spesa annuale da mettere a disposizione da parte della società e in particolare:

- l'O.d.V. presenterà la richiesta di erogazione dell'importo corrispondente al *budget* annuale ("Importo"), con sufficiente evidenza di dettaglio, e l'Organo Amministrativo non potrà ragionevolmente rifiutarsi di mettere a disposizione tale importo che potrà essere utilizzato in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell'O.d.V. per gli scopi previsti dal presente Modello;
- l'Importo dovrà coprire:
  - il compenso di quei componenti dell'O.d.V. che non sono dipendenti della società;
  - una previsione delle spese da sostenersi in via autonoma dall'O.d.V. per l'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messe a disposizione dalla società non si intendono far parte del budget).

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'O.d.V.) si rendesse necessaria per l'O.d.V. l'erogazione di somme in eccesso dell'importo previsto, in tal caso il presidente dell'O.d.V. dovrà formulare richiesta motivata all'Organo Amministrativo indicando con ragionevole dettaglio la richiesta dell'erogazione di somme in eccesso dell'Importo, le ragioni ed i fatti sottostanti a tale richiesta e l'indicazione dell'insufficienza della somma costituente l'Importo per far fronte agli eventi o alle circostanze straordinarie. Tale richiesta di ulteriori fondi non potrà essere irragionevolmente respinta dall'Organo Amministrativo.

## **6.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'O.d.V. riporta direttamente all'A.U. e all'Assemblea dei Soci.

Su base annuale, l'O.d.V., mediante relazione scritta, riferisce all'A.U. e all'Assemblea dei Soci.

L'O.d.V. potrà, in ogni momento, chiedere di essere sentito dall'Assemblea dei Soci, allorché ritenga opportuno un suo esame o intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo e al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, l'O.d.V. ha la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente all'A.U. e ai soggetti con le principali responsabilità operative. L'O.d.V. potrà a sua volta essere convocato in ogni momento dagli organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al D.lgs. 231/2001, al Codice Etico, al Modello ed alle procedure rilevanti.

Al fine di permettere la più ampia conoscenza possibile dell'attuazione del Modello nonché del suo pieno rispetto, l'O.d.V. riceve mensilmente i report dei Responsabili delle funzioni.

## **7.0 FLUSSI INFORMATIVI**

### **7.1 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'O.D.V..**

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello segnalando, immediatamente, ogni eventuale notizia di reato ed ogni violazione del Modello o delle procedure interne di Radiomedical.

La comunicazione all'O.d.V. delle segnalazioni avviene tramite posta elettronica presso la seguente casella di posta elettronica indicata nel regolamento dell'Organismo di Vigilanza, il cui accesso è riservato al solo O.d.V..

L'Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato, attraverso posta cartacea o attraverso la casella di posta elettronica sopra indicata, a cura del Responsabile della funzione interessata nelle seguenti occasioni:

- violazioni riscontrate che comportino l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema disciplinare;
- procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello;
- provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- applicazione di eventuali sanzioni per le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

- eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per violazioni del Modello;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- ogni potenziale rischio di commissione di un reato rilevante *ex* D.lgs. 231/2001.

Tutte le segnalazioni sono conservate, a cura dell'O.d.V., in un apposito archivio, secondo modalità definite dall'O.d.V. e tali da assicurare la riservatezza circa l'identità di chi ha effettuato la segnalazione.

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. d), D.lgs. n. 231/2001, tutti gli Organi sociali sono tenuti a comunicare all'O.d.V. ogni informazione utile allo svolgimento dell'attività di controllo e alla verifica sull'osservanza del Modello, il suo funzionamento e la sua corretta attuazione. I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ai Responsabili di Funzione.

Ogni comunicazione avviene tramite posta cartacea riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili delle funzioni su base mensile provvedono a redigere un *report* sul rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure e sulle eventuali segnalazioni a loro pervenute o di cui abbiano conoscenza diretta.

Tale *report* viene trasmesso all'O.d.V..

I Responsabili delle funzioni – venuti a conoscenza della possibile commissione di un reato, del tentativo di commissione dello stesso, della violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure – provvedono immediatamente a notificare l'O.d.V., affinché questo possa attivarsi prontamente.

## 7.2 SEGNALAZIONI ANONIME.

Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, dalle altre fonti di legge, dal Codice Etico, dal Modello o dalle procedure aziendali può essere comunicata all'O.d.V. anche in modo anonimo.

Radiomedical suggerisce di inviare sempre la segnalazione in forma non anonima.

I segnalanti possono utilizzare in via alternativa:

- la casella di posta elettronica indicata nel regolamento dell'O.d.V.;
- la casella di posta elettronica eventualmente indicata dall'O.d.V.;
- trasmettere lettera raccomandata o normale all'indirizzo indicato dall'O.d.V..

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

### 7.3 WHISTLEBLOWING.

L'art. 6, comma 2 *bis*, D.lgs. n. 231/2001, prevede la predisposizione di almeno due canali di segnalazione (di cui almeno uno informatico) per le violazioni del Modello o più in generale per riferire di condotte illecite poste in essere da soggetti dipendenti o apicali della società.

A tal fine Radiomedical ha inteso affiancare ai flussi informativi da comunicare all'O.d.V. da parte dei singoli preposti ad ogni attività aziendale un sistema di segnalazione diretta da parte dei dipendenti, garantendo l'anonimato del segnalante.

È possibile comunicare la commissione di condotte illecite da parte di dipendenti o soggetti c.d. apicali della società direttamente all'O.d.V. tramite posta ordinaria (primo canale) all'indirizzo indicato nel regolamento dell'O.d.V. o tramite posta elettronica (secondo canale).

I c.d. *Whistleblowers* sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a quanto denunciato per consentire un'indagine adeguata. Al fine di permettere all'O.d.V. un corretto vaglio le segnalazioni devono (art. 6, comma 2 *bis*, D.lgs. n. 231/2001):

- essere circostanziate;
- riguardare condotte illecite;
- essere rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ossia riguardare reati individuati dal citato Decreto;
- essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In assenza di tali elementi minimi la segnalazione anonima sarà archiviata dall'O.d.V., non potendo richiedere integrazioni al soggetto segnalante.

Il recente D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recependo e attuando la direttiva UE 2019/1937, ha implementato la normativa in tema di *whistleblowing* introducendo importanti novità in materia di segnalazione di qualsiasi violazione di natura amministrativa, contabile, civile o penale.

L'organo preposto alla ricezione di tali segnalazioni è l'O.d.V..

In attuazione della normativa appena citata e in aggiunta ai canali di segnalazione sopraindicati (posta ordinaria o posta elettronica) tutti i Destinatari del presente modello possono comunicare all'O.d.V. violazioni di natura amministrativa, contabile, civile o penale anche attraverso il mezzo del telefono (tramite numero telefonico appositamente indicato nel Regolamento dell'O.d.V. – terzo canale) o attraverso richiesta di incontro diretto con l'O.d.V..

A seguito di ricezione attraverso uno dei canali sopraindicati, l'O.d.V. deve – entro sette giorni – rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione,

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i><br/> <i>Parte generale</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

curando che lo stesso rimanga anonimo. Inoltre, qualora lo stesso abbia richiesto un incontro diretto, quest'ultimo deve essere fissato entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, salvo diversa indicazione del segnalante.

Nella fase di gestione della segnalazione, l'O.d.V. deve mantenere l'interlocuzione con il segnalante ed eventualmente richiedere integrazioni, indagare diligentemente sulla riferita segnalazione e fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla ricezione dell'avviso di ricevimento.

Inoltre, l'O.d.V. cura che la procedura di segnalazione prevista dal D.lg.s n. 24/2023 venga efficacemente resa nota a tutti i Destinatari del presente Modello, nonché ai soggetti che intrattengono rapporti giuridici con Radiomedical, pur non frequentando i luoghi di lavoro, anche attraverso pubblicazione sul sito internet della società.

#### **7.4 PROTEZIONE DEI SEGNALANTI.**

La gestione piramidale dei flussi informativi costituisce a propria volta un processo sensibile, in grado di frustrare l'adempimento degli obblighi di vigilanza conferiti all'O.d.V..

Pertanto, è prevista la seguente procedura, a mezzo della quale ogni dipendente, può trasmettere ogni utile segnalazione circa presunte violazioni del Modello organizzativo, anche qualora le stesse non integrino gli estremi di un reato, nonché fornire suggerimenti per l'implementazione del Modello.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice Etico e del Modello è considerato strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Con il presente Modello si costituisce l'obbligo per tutti i dipendenti, i dirigenti, gli Organi sociali, nonché i collaboratori, partners o soggetti che a qualsiasi titolo prestino, in via diretta o indiretta, la propria attività lavorativa a Radiomedical di presentare, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano si siano verificate.

Pertanto, un dipendente che segnala una violazione del Modello, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata fondata o meno.

Il dipendente, tuttavia, è consapevole che non saranno prese in considerazione segnalazioni o accuse, conosciute come false né, tanto meno avrà diritto alle tutele offerte. Verranno, infatti, avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi intenzionalmente accuse false o irregolari.

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Radiomedical incoraggia tutti i dipendenti che desiderino sollevare una questione inerente ad una violazione del Modello a discuterne con il proprio superiore gerarchico prima di seguire queste procedure di *Whistleblowing*, salvo controindicazioni concrete.

Il superiore gerarchico risolve il problema prontamente e comunica quanto accaduto all'O.d.V., in via riservata, ove ciò sia rilevante per il Modello.

Qualora la segnalazione al superiore gerarchico non trovi esito o il segnalante ritenga controindicato comunicare la segnalazione allo stesso direttore, il segnalante deve rivolgersi direttamente all'O.d.V., che è tenuto a gestire ogni informazione in via riservata.

Gli altri Destinatari, in relazione all'attività svolta con Radiomedical, effettuano ogni segnalazione direttamente all'O.d.V..

Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione i segnalanti devono fornire le seguenti informazioni:

- la descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio la data e il luogo dell'accaduto, il tipo di comportamento, le parti coinvolte, *ecc.*);
- l'indicazione del motivo per il quale la questione è ritenuta preoccupante;
- il modo in cui è venuto a conoscenza del fatto oggetto della segnalazione;
- l'esistenza di testimoni;
- la precedente comunicazione del fatto ad altri soggetti;
- la specifica funzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto;
- ogni altra informazione ritenuta rilevante.

Preferibilmente il segnalante deve anche fornire il suo nome e le informazioni necessarie per eventuali contatti.

In ogni caso, la procedura di segnalazione è gestita dall'O.d.V. ed è soggetta alle seguenti regole.

#### **a) Riservatezza**

Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nella gestione di una segnalazione è tenuto a mantenere la massima riservatezza ed al rispetto della normativa vigente in tema di *privacy*, considerando ogni informazione come sensibile.

Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione deve essere custodito in modo rigorosamente riservato.

Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l'identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non rechino danni alle stesse.



|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Tutte le indagini devono essere eseguite nella massima riservatezza.

Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che necessariamente devono essere informate.

Ogni dipendente interrogato in relazione a un'indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi.

## **b) Garanzie procedurali**

Le segnalazioni relative a presunte violazioni nell'ambito e nell'applicabilità della presente procedura saranno esaminate in modo approfondito e tempestivo.

Le indagini devono iniziare tempestivamente e devono essere condotte in modo diligente. Tutte le persone coinvolte in un'indagine devono prestare attenzione ed agire in modo imparziale in tutte le fasi della procedura. Si devono raccogliere i fatti oggettivi relativi all'evento o alla situazione, non le opinioni o le speculazioni.

A partire dall'inizio di un'indagine si devono conservare tutti i documenti esistenti al momento in cui è stata segnalata la violazione.

Qualora la segnalazione pervenga in forma di scritto anonimo, l'O.d.V. valuta l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'O.d.V. può accedere liberamente, senza la necessità di una preventiva autorizzazione, a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Società.

Tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali, vengono archiviate e custodite a cura dell'O.d.V. in un apposito *database* (informatico o cartaceo) per un periodo di minimo 10 anni.

L'O.d.V., inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

## **c) Obbligo di trasmissione delle segnalazioni all'O.d.V.**

È istituito l'obbligo di informazione dell'O.d.V. a carico dei Responsabili di Funzione che ricevano una segnalazione rilevante per il Modello.

I Responsabili di Funzione devono riferire all'O.d.V., a mezzo del *report* periodico, la segnalazione ricevuta e l'attività svolta (ad esempio sull'esito dei controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal D.lgs. 231/2001);

I Responsabili di Funzione devono contattare l'O.d.V. tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello



|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

stesso, sia che ne siano venuti a conoscenza direttamente che a mezzo di segnalazione altrui.

L'art. 6, commi 2 *ter* e 2 *quater*, D.lgs. n. 231/2001, garantisce la tutela del segnalante da eventuali provvedimenti adottati a seguito della segnalazione effettuata.

Pertanto, Radiomedical intende difendere al meglio la riservatezza dei soggetti segnalanti secondo le attuali disposizioni normative e le linee guida di Confindustria.

A tal fine Radiomedical fa espresso divieto di adottare provvedimenti discriminatori nei confronti dei segnalanti, rappresentando che l'eventuale misura discriminatoria può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro e che l'adozione di siffatti provvedimenti costituisce violazione del presente Modello, nonché del Codice Etico e, quindi, è sottoposta a sanzione dal sistema disciplinare.

Inoltre, come previsto dall'art. 6, comma 2 *quater*, D.lgs. n. 231/2001, sono considerati nulli i seguenti atti adottati nei confronti del segnalante:

- licenziamento ritorsivo o discriminatorio;
- il mutamento di mansione ai sensi dell'art. 2103 c.c.;
- qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria.

In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni, a licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa che produca effetti negativi diretti o indiretti sul segnalante, il datore di lavoro ha l'obbligo di dimostrare che tali provvedimenti sono fondati su ragioni diversa dalla segnalazione stessa.

## 8.0 SISTEMA DISCIPLINARE

### 8.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.

L'art. 6, comma 2, lett. e), del D.lgs. n. 231/2001, prevede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni del Modello e delle procedure a esso riferite.

Pertanto, l'adozione di idoneo sistema disciplinare costituisce fondamento essenziale al fine di un'adeguata ed efficace attuazione del Modello e, dunque, affinché sia attribuito effetto scriminante al M.O.G.C.. Difatti, la previsione di sanzioni – proporzionate alla violazione commessa – comporta un meccanismo di “deterrenza” delle condotte contrarie al Modello e alle procedure con lo scopo, da un lato, di contribuire all'effettività del M.O.G.C. e, dall'altro, all'efficacia dell'attività di controllo dell'O.d.V..

Per tale ragione, Radiomedical ha introdotto un sistema disciplinare di contrasto alle eventuali condotte di violazione del presente Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Tali condotte sono ritenute lesive del rapporto di fiducia che intercorre tra Radiomedical e i suoi dipendenti

Le sanzioni previste saranno applicate per la sola violazione della procedura prevista, anche qualora il comportamento del dipendente o dell'apicale non si risolva nella commissione di un reato e indipendentemente dall'avvio o dall'esito dell'eventuale procedimento penale istaurato dall'Autorità Giudiziaria.

Data l'autonomia della violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure interne rispetto alle ipotesi che costituiscono reati presupposto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, la valutazione effettuata da Radiomedical delle condotte poste in essere dai Destinatari può non coincidere con la valutazione effettuata in sede di giudizio penale per la persona fisica autrice del reato.

### 8.2 TIPOLOGIA DI VIOLAZIONI DEL M.O.G.C. E RELATIVE SANZIONI.

Le condotte sanzionabili a seguito della violazione del presente Modello, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, come elencate nelle sopra indicate tabelle di correlazione, sono meglio specificate come segue:

**A) Violazioni del Modello in aree non critiche** sotto il profilo della commissione dei Reati, come ad esempio: mancato rispetto del sistema di deleghe legato in aree non critiche, omessa registrazione nel sistema SAP di una qualunque operazione non critica, *etc.*

**B) Violazioni del Modello in aree critiche:** ad esempio, disattendere le procedure previste dal Codice Etico in tema di trasparenza delle informazioni.

**C) Segnalazioni all'O.d.V. o al responsabile della funzione rilevatesi infondate effettuate con dolo o colpa grave.** Ad esempio: segnalazione di una violazione del

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b><br/> <b>Parte generale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Modello, del Codice Etico o delle procedure attribuita a un dipendente o soggetto apicale specificamente indicato, conoscendone l'estraneità.

**D) Violazioni del Modello in aree critiche disattendendo specifiche determinazioni delle procedure** anche se non integranti ipotesi di reato: trasgressione di una procedura ISO 9001 o di una disposizione formalizzata in tema di gestione della contabilità.

**E) Violazioni del sistema di tutela del segnalante**, ad esempio: violazione del dovere di segretezza del segnalante; adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure aziendali.

**F) Violazioni del Modello dolose, volte alla commissione di uno dei reati presupposto**. Ad esempio: la volontaria violazione di una procedura contabile o amministrativa.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al grado di responsabilità ed autonomia del Destinatario, all'eventuale esistenza di precedenti a carico dello stesso, alla volontarietà della sua condotta nonché alla gravità della stessa, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, in base al Decreto, a seguito della condotta censurata.

Quanto sopra verrà attuato mediante le Tabelle di correlazione indicate di seguito.

Da ultimo, il sistema disciplinare è comunque soggetto ad una costante verifica e valutazione da parte della Funzione interna Direzione Aziendale, anche su eventuale segnalazione dell'O.d.V..

### **8.3 SISTEMA SANZIONATORIO PER I SOGGETTI DIPENDENTI.**

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole individuate dal presente Modello, in applicazione del Decreto, determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata e dal codice disciplinare aziendale nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nei vigenti C.C.N.L. applicati.

Le infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Direzione Aziendale, secondo quanto previsto nel C.C.N.L. e nelle procedure aziendali e in conformità con la vigente normativa. Le sanzioni disciplinari previste dal

C.C.N.L. applicato, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L..

**L'ammonizione, verbale o scritta**, viene comminata a seconda della gravità al lavoratore che violi le procedure interne o adottate, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o contrarie al Codice Etico.

Incorre nel provvedimento della **multa** non superiore a tre ore di retribuzione il dipendente che violi le procedure interne previste dal Modello o adottate, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello.

Incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni** il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello o adottando, nell'espletamento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponga la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali.

Incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso** il lavoratore che adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D.lgs. 231/2001 e/o comunque un comportamento tale da provocare all'azienda grave nocumento morale e/o materiale.

La Funzione interna Direzione Aziendale comunica l'irrogazione delle sanzioni all'O.d.V. che, insieme al medesimo, provvederà al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Per quanto riguarda i dipendenti, è prevista la seguente Tabella di correlazione tra violazione accertata e conseguente sanzione:

| <u>VIOLAZIONE</u>                         | <u>SANZIONE</u>                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prima violazione di tipo a)</b>        | Richiamo verbale                                                       |
| <b>Successive violazioni di tipo a)</b>   | Ammonizione scritta                                                    |
| <b>Violazioni di tipo b) e c)</b>         | Multa non superiore a 3 ore di retribuzione                            |
| <b>Violazioni di tipo d) e di tipo e)</b> | Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 3 giorni |
| <b>Violazioni di tipo f)</b>              | Licenziamento senza preavviso                                          |

#### 8.4 SISTEMA SANZIONATORIO PER I SOGGETTI APICALI.

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno della società ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine nel mercato.

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti di Radiomedical di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo che gli stessi facciano rispettare quanto previsto nello stesso Modello è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni verranno accertate e i conseguenti procedimenti disciplinari avviati dalla Direzione Aziendale, secondo quanto previsto per i dirigenti nel C.C.N.L. applicato e nelle procedure aziendali.

In caso di violazione da parte dei dirigenti di quanto previsto dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso ovvero nell'ipotesi in cui il dirigente consenta di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, si provvederà ad applicare le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale come risultante anche dalla normativa vigente, ossia dal C.C.N.L. dirigenti aziende industriali.

Il rispetto di quanto previsto dal presente Modello costituisce adempimento fondamentale del contratto dirigenziale. Pertanto, ogni violazione del Modello realizzata da un Dirigente di Radiomedical sarà considerata, ad ogni fine, come inadempimento grave.

In altri termini, per i soggetti apicali, ivi inclusi i dirigenti, è prevista la seguente Tabella di correlazione tra violazione e sanzione conseguente:

| Violazione                                                   | Sanzione                                                               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Violazione di tipo a)</b>                                 | Ammonizione scritta                                                    |
| <b>Violazione di tipo b) e di tipo c)</b>                    | Multa per un massimo di 3 ore                                          |
| <b>Violazione di tipo d) ed e)</b>                           | Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di 3 giorni |
| <b>Violazioni di tipo f) e seconda violazione di tipo e)</b> | Licenziamento senza preavviso                                          |

A seconda del soggetto apicale responsabile della violazione viene individuato l'organo sociale preposto alla comminazione di adeguata sanzione.

In caso di violazione del presente Modello commessa da parte dell'A.U., l'O.d.V. informa l'assemblea dei soci, i quali prendono gli opportuni provvedimenti, ivi comprese eventuali sanzioni pecuniarie.

|                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i><br/> <i>Parte generale</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

In caso di violazione commessa da un Dirigente di Radiomedical, l'O.d.V. informa l'A.U., il quale prende gli opportuni provvedimenti, ivi comprese sanzioni pecuniarie.

In caso di violazione effettuata dai consulenti esterni, dai collaboratori e partners, l'O.d.V. informa l'Amministratore Unico e l'assemblea dei soci, i quali prendono di concerto gli opportuni provvedimenti, ivi comprese eventuali sanzioni pecuniarie o la cessazione del contratto di consulenza e/o di collaborazione.





MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
PARTE SPECIALE

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>REATI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI.</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6</b>  |
| <b>INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO – ART. 24</b>                                                                    | <b>6</b>  |
| <i>Malversazione di erogazioni pubbliche – art. 316 bis.</i>                                                                                                                                                                                                                           | 6         |
| <i>Indebita percezione di erogazioni pubbliche – art. 316 ter c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                | 6         |
| <i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico – art. 640, comma 2, n. 1, c.p..</i>                                                                                                                                                                                           | 7         |
| <i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p..</i>                                                                                                                                                                                              | 7         |
| <i>Frode informatica – art. 640 ter c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 8         |
| <b>CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE – ART. 25</b>                                                                                                                                                                                              | <b>9</b>  |
| <i>Le fattispecie di corruzione – artt. 318 e ss. c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                            | 9         |
| <i>Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                              | 10        |
| <i>Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 10        |
| <i>Induzione indebita a dare o promettere utilità – art 319 quater c.p..</i>                                                                                                                                                                                                           | 10        |
| <i>Concussione – art. 317 c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 10        |
| <i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – Art. 322 bis c.p..</i> | 11        |
| <i>Traffico di influenze illecite – Art. 346 bis c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                             | 12        |
| <b>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA – ART. 25 OCTIES</b>                                                                                                                                                                          | <b>13</b> |
| <i>Ricettazione – art. 648 c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 13        |
| <i>Riciclaggio – art. 648 bis c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 13        |
| <i>Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p..</i>                                                                                                                                                                                            | 14        |
| <i>Autoriciclaggio – art. 648 ter.1 c.p..</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 14        |
| <b>REATI DI INDEBITO UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI – ART. 25 OCTIES.1</b>                                                                                                                                                                                    | <b>16</b> |
| <i>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti – Art. 493 ter c.p..</i>                                                                                                                                                                          | 16        |
| <i>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti – Art. 493 quater c.p..</i>                                                                                      | 16        |
| <i>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale – Art. 640 ter c.p. - Richiamo.</i>                                                                                                                         | 16        |
| <i>Delitti previsti dal codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti – Richiamo.</i>                                                                        | 17        |
| <b>REATI TRIBUTARI – ART. 25 QUINQUESDECIES</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18</b> |
| <i>Definizioni.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18        |
| <i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti – art. 2, D.lgs. n. 74/2000.</i>                                                                                                                                                                       | 20        |
| <i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – art. 3, D.lgs. n. 74/2000.</i>                                                                                                                                                                                                  | 21        |
| <i>Emissioni di fatture per operazioni inesistenti – art. 8, D.lgs. n. 74/2000.</i>                                                                                                                                                                                                    | 21        |
| <i>Occultamento o distruzione di documenti contabili – art. 10, D.lgs. n. 74/2000.</i>                                                                                                                                                                                                 | 22        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</b><br/> <b>parte speciale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte – art. 11, D.lgs. n. 74/2000.</i>                                                                                     | 22        |
| <i>Dichiarazione infedele – art. 4, D.lgs. n. 74/2000.</i>                                                                                                                  | 23        |
| <i>Omessa dichiarazione – art. 5, D.lgs. n. 74/2000.</i>                                                                                                                    | 23        |
| <i>Indebita compensazione – art. 10 quater, D.lgs. n. 74/2000.</i>                                                                                                          | 23        |
| <b>REATI SIGNIFICATIVI.</b>                                                                                                                                                 | <b>25</b> |
| <b>REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI – ART. 24 BIS</b>                                                                                                       | <b>25</b> |
| <i>Falsità in documenti informatici – art. 491 bis c.p..</i>                                                                                                                | 25        |
| <i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p..</i>                                                                                          | 25        |
| <i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615 quater c.p..</i>                                                      | 25        |
| <i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – art. 615quinquies c.p.</i> | 26        |
| <i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quater c.p..</i>                                             | 26        |
| <i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quinquies c.p..</i>                  | 26        |
| <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art. 635 bis c.p..</i>                                                                                    | 26        |
| <i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità – art. 635 ter c.p..</i>    | 26        |
| <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635 quater)</i>                                                                                                  | 27        |
| <i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità art. 635 quinquies c.p..</i>                                                                      | 27        |
| <i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – art.640 quinquies c.p..</i>                                                   | 27        |
| <b>REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TERRORISMO ED EVERSIONE – ARTT. 24 TER E 25 QUATER</b>                                                                                 | <b>28</b> |
| <i>Reati di criminalità organizzata – artt. 416, 416 bis, 416 ter c.p. e art. 74, D.P.R. n. 309/1990.</i>                                                                   | 28        |
| <b>REATI CONTRO L'INDUSTRIA – ART. 25 BIS.1</b>                                                                                                                             | <b>30</b> |
| <i>Turbata libertà dell'industria o del commercio – Art. 513 c.p..</i>                                                                                                      | 30        |
| <i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza – Art. 513 bis c.p..</i>                                                                                                    | 30        |
| <i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Art. 517 c.p..</i>                                                                                                   | 30        |
| <b>REATI SOCIETARI – ART. 25 TER</b>                                                                                                                                        | <b>31</b> |
| <i>False comunicazioni sociali – artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c..</i>                                                                                            | 31        |
| <i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi – art. 2629 bis. c.c..</i>                                                                                                | 32        |
| <i>Falso in prospetto – art. 2623 c.c. – abrogato dall'art. 34 della L. 262/2005, ora Art. 173 bis, D.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico Finanza).</i>                            | 32        |
| <i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione – art. 2624 c.c. – abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.</i>       | 32        |
| <i>Impedito controllo – art. 2625 c.c..</i>                                                                                                                                 | 34        |
| <i>Formazione fittizia del capitale – art. 2632 c.c..</i>                                                                                                                   | 34        |
| <i>Indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c..</i>                                                                                                             | 34        |
| <i>Illegale ripartizione degli utili o delle riserve – art. 2627 c.c..</i>                                                                                                  | 34        |

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</b><br/> <b>parte speciale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – art. 2628 c.c..</i>                                                      | 35        |
| <i>Operazioni in pregiudizio dei creditori – art. 2629 c.c..</i>                                                                                            | 35        |
| <i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – art. 2633 c.c..</i>                                                                    | 35        |
| <i>Corruzione tra privati – art. 2635 c.c..</i>                                                                                                             | 35        |
| <i>Illecita influenza sull'assemblea – art. 2636 c.c..</i>                                                                                                  | 36        |
| <i>Aggiotaggio – art. 2637 c.c..</i>                                                                                                                        | 36        |
| <i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 2638 c.c..</i>                                                        | 36        |
| <b>PRATICHE DI MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI – ART. 25 QUATER.1</b>                                                                              | <b>38</b> |
| <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – Art. 583 bis c.p..</i>                                                                         | 38        |
| <b>REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – ART. 25 QUINQUES</b>                                                                                           | <b>39</b> |
| <i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù – Art. 600 c.p..</i>                                                                                     | 39        |
| <i>Prostituzione minorile – Art. 600 bis c.p..</i>                                                                                                          | 39        |
| <i>Pornografia Minorile – Art. 600 ter c.p..</i>                                                                                                            | 39        |
| <i>Detenzione di materiale pornografico – Art. 600 quater c.p..</i>                                                                                         | 40        |
| <i>Pornografia virtuale – Art. 600 quater.1 c.p..</i>                                                                                                       | 40        |
| <i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Art. 603 bis c.p..</i>                                                                              | 40        |
| <b>OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ART. 25 SEPTIES</b> | <b>42</b> |
| <i>Definizioni.</i>                                                                                                                                         | 42        |
| <i>Omicidio colposo – Art. 589 c.p..</i>                                                                                                                    | 43        |
| <i>Lesioni personali colpose aggravate – Artt. 590 e 583 c.p..</i>                                                                                          | 43        |
| <b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – ART. 25 DECIES</b>                                    | <b>44</b> |
| <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – Art. 377 bis c.p..</i>                                | 44        |
| <b>REATI AMBIENTALI – ART. 25 UNDECIES</b>                                                                                                                  | <b>45</b> |
| <i>Inquinamento ambientale – art. 452 bis c.p..</i>                                                                                                         | 45        |
| <i>Disastro ambientale – art. 452 quater c.p..</i>                                                                                                          | 45        |
| <i>Delitti colposi contro l'ambiente – art. 452 quinquies c.p..</i>                                                                                         | 46        |
| <i>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – art. 452 sexies c.p..</i>                                                                      | 46        |
| <i>Circostanze aggravanti – 452 octies c.p..</i>                                                                                                            | 46        |
| <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – art. 452 quaterdecies c.p..</i>                                                               | 47        |
| <i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – art. 256, D.lgs. n. 152/2006.</i>                                                                      | 47        |
| <i>Bonifica dei siti - art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. n. 152/2006.</i>                                                                                       | 48        |
| <i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari - art. 258, D.lgs. n. 152/2006.</i>                       | 48        |
| <i>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – art. 260 bis, commi 6, 7 e 8, D.lgs. n. 152/2006.</i>                                 | 48        |
| <b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – ART. 25 DUODECIES</b>                                                                | <b>49</b> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</b><br/> <b>parte speciale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998, n. 286.</i> | 49        |
| <b>RAZZISMO E XENOFobia – ART. 25 TERDECIES</b>                                                                               | <b>49</b> |
| <i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa – Art. 604 bis c.p..</i>  | 49        |
| <i>Circostanza aggravante – Art. 604 ter c.p..</i>                                                                            | 50        |
| <b>REATI DI CONTRABBANDO – ART. 25 SEXIESDECIES</b>                                                                           | <b>50</b> |
| <i>Reati di contrabbando – D.P.R. n. 43/1973.</i>                                                                             | 50        |
| <b>DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE – ART. 25 SEPTIESDECIES</b>                                                         | <b>51</b> |
| <i>Furto di beni culturali – Art. 518 bis c.p..</i>                                                                           | 51        |
| <i>Appropriazione indebita beni culturali – Art. 518 ter c.p..</i>                                                            | 51        |
| <i>Ricettazione di beni culturali – Art. 518 quater c.p..</i>                                                                 | 51        |
| <b>RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI</b>                           | <b>52</b> |
| <i>Riciclaggio di beni culturali – Art. 518 sexies c.p..</i>                                                                  | 52        |

## **REATI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI.**

### **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO – ART. 24**

#### **MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ART. 316 BIS.**

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività destinata alla realizzazione di una o più finalità, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nella mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Tale articolo è stato modificato dal D.L. n. 13/2022 che ha ampliato l'ambito applicativo del reato, introducendo – da un lato – la condotta di malversazione delle sovvenzioni pubbliche, prima non prevista dalla norma in parola e – dall'altro – ha previsto la realizzazione del reato per qualsiasi tipo di contributo, sovvenzione, finanziamento che sia destinato a una o più finalità, non essendo più richiesta la finalità pubblica.

#### **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ART. 316 TER C.P..**

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire: «L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che....la condotta sanzionata dall'art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli art. 640 e 640 bis c.p.».

Tale articolo è stato modificato dal D.L. n. 13/2022, includendo tra le condotte tipiche anche l'indebita percezione di sovvenzioni pubbliche, prima non espressamente punita.

#### **TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO – ART. 640, COMMA 2, N. 1, C.P..**

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza di qualcosa, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiri, invece, opera non sulla realtà materiale ma sulla psiche del soggetto, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del D.Lgs. 231/01, è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2 numero 1) dell'art. 640 c.p., ovvero, per aver commesso il fatto a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Anche in tale caso il D.L. n. 13/2022 ha ampliato il novero di finanziamenti *latu sensu* includendo espressamente anche le sovvenzioni erogate dallo Stato o da altri enti pubblici.

#### **TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE – ART. 640 BIS C.P..**

La parte oggettiva del reato è indicata *per relationem* con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 della quale ripete tutti gli elementi costitutivi appena menzionati, con la determinazione a valere quale elemento specializzante dell'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, rappresentato da contributi, sovvenzioni, finanziamenti,



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

#### **FRODE INFORMATICA – ART. 640 TER C.P..**

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/01 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Da ultimo, il D.lgs. n. 184/2021 ha previsto la rilevanza di tale reato se aggravato dalla produzione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

**CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E  
CORRUZIONE – ART. 25**

**LE FATTISPECIE DI CORRUZIONE – ARTT. 318 E SS. C.P..**

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente alla suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 6 novembre 2012 n. 190, la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) dalla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.). È configurabile la corruzione ex art. 318 c.p. qualora il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa; mentre si configurerebbe il delitto di cui all'art. 319 c.p. se il mercimonio dell'ufficio riguardi un atto contrario ai doveri di ufficio.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare ovvero per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 *bis*, nell'art. 319 *ter*, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p., di cui tra breve si dirà.

### **CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI – ART. 319 TER C.P..**

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

### **ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE – ART. 322 C.P..**

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

### **INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ – ART 319 QUATER C.P..**

Questa fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità.

È altresì punibile chi dà o promette danaro o altra utilità ai soggetti di cui sopra.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di danaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di danaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

### **CONCUSSIONE – ART. 317 C.P..**

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità.

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</b><br/> <b>parte speciale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

**PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI – ART. 322 BIS C.P..**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 *bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5 *ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5 *quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE – ART. 346 BIS C.P..**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI  
PROVENIENZA ILLECITA – ART. 25 OCTIES**

**RICETTAZIONE – ART. 648 C.P..**

La norma punisce colui che fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, con la pena della reclusione da due anni ad otto anni e con la multa da € 516,46 a € 10.329,14.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 1.000 se il fatto è di particolare tenuità.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 600,00 quando trattasi di ricettazione di denaro o cose provenienti da contravvenzioni punite con l'arresto nel massimo non superiori a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

**RICICLAGGIO – ART. 648 BIS C.P..**

La norma punisce colui che fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da qualsiasi delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

## **IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA – ART. 648 TER C.P..**

La norma punisce colui che fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 *bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o case provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

## **AUTORICICLAGGIO – ART. 648 TER.1 C.P..**

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo tale da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa; la sanzione comminata è quella della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o case provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; se tuttavia si tratta di delitto commesso avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo di un'associazione di tipo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, o al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, si applica la maggior pena sopra indicata.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata fino a un terzo quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

La disposizione si applica anche se l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**REATI DI INDEBITO UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI – ART. 25 OCTIES.1**

**INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI – ART. 493 TER C.P..**

La norma punisce chi, per trarre profitto per sé o per altri, utilizza indebitamente e senza esserne titolare le carte di pagamento, altri strumenti analoghi o strumenti di pagamento diverso dai contanti che permettono il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni o servizi. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 310,00 a € 1.550,00.

La stessa pena si applica anche al soggetto che falsifica, altera, possiede, cede o acquista gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

**DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI – ART. 493 QUATER C.P..**

Tale reato (introdotto dal D.lgs. n. 184/2021) punisce chi, al fine di utilizzarli o di consentire l'uso a terzi, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici idonei – per progettazione, manifattura o alterazione – a commettere i reati di cui all'art. 493 *ter* c.p..

La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a €1.000,00.

**FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE – ART. 640 TER C.P. - RICHIAMO.**

La rilevanza di tale reato solamente se aggravato dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale è stata prevista dal D.lgs. n. 184/2021.

Per la descrizione del reato di cui all'art. 640 *ter* c.p. si veda il paragrafo sull'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico – Art. 24

**DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO IL PATRIMONIO O CHE COMUNQUE OFFENDONO IL PATRIMONIO, QUANDO HANNO AD OGGETTO STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI – RICHIAMO.**

Il D.lgs. n. 184/2021 ha esteso il catalogo dei reati presupposto introducendo la sanzione amministrativa per l'ente a seguito della commissione *«di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti»*.

Con la locuzione *«reati contro la fede pubblica»* il Legislatore intende tutti i reati di falso – intesa sia come realizzazione dell'atto falso sia di sua utilizzazione da parte del soggetto consapevole della falsità. Da ultimo vengono sanzionati anche i soggetti che alterano un atto, apponendo modifiche senza esserne legittimati. Tali delitti sono compresi nel Libro Secondo, Titolo settimo del Codice Penale.

L'espressione *«reati contro il patrimonio»* deve riferirsi a tutti gli illeciti contenuti nel Libro Secondo, Titolo Tredicesimo del Codice Penale e ricomprendono i delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro a scopo di estorsione, truffa, usura, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio per citare quelli di più ampia applicazione.

Per *«reati che comunque offendono il patrimonio»* il Legislatore si riferisce a tutti i reati – esclusi quelli indicati nel Libro Secondo, Titolo Tredicesimo – che sono commessi al fine di arricchire l'agente o terzi e che producono un depauperamento del patrimonio della vittima.

La sanzione prevista dal nuovo comma 2 dell'art. 25 *octies*.1, D.lgs. n. 231/2001, si applica ai soli delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendono quest'ultimo che rientrano nel catalogo del Codice Penale. Pertanto, l'introduzione di nuovi reati in leggi speciali che il Legislatore eventualmente definirà come reati contro la fede pubblica o contro il patrimonio non sono considerati ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa derivante da reato per l'ente.

## REATI TRIBUTARI – ART. 25 QUINQUIESDECIES

La L. n. 157/2019 di conversione del D.L. n. 124/2019 ha introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231/2001, innovando la materia e prevedendo nel novero dei reati presupposto i seguenti reati tributari:

- art. 2, D.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
- art. 3, D.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
- art. 8, D.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti);
- art. 10, D.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili);
- art. 11, D.lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

A tale riforma il Legislatore ha affiancato il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento in Italia alla Direttiva EU 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), avente ad oggetto la «*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*». Questa novella legislativa ha introdotto ulteriori delitti tributari tra il catalogo dei reati presupposto *ex* D.lgs. n. 231/2001, solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'I.V.A. (sistema di c.d. frodi carosello), in particolare, tali reati sono:

- art. 4, D.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele);
- art. 5, D.lgs. n. 74/2000 (omessa dichiarazione);
- art. 10 *quater*, D.lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione).

## DEFINIZIONI.

L'art. 1, D.lgs. n. 74/2000 si occupa di fornire all'interprete una serie di definizioni sui concetti fondamentali del diritto penale tributario.

### **A) – FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI.**

Con tale formula si individuano i seguenti atti: «*fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*».

Il termine generico «*altri documenti*» deve intendersi riferito – a titolo meramente esemplificativo – a scontrini e ricevute fiscali, note di addebito e credito, quali le schede carburanti o i documenti di trasporto, ricevute di spese mediche o per interessi sui mutui.

Le operazioni possono essere **soggettivamente od oggettivamente inesistenti** ai sensi della successiva lett. g *bis*).

#### **B) – ELEMENTI ATTIVI O PASSIVI.**

La locuzione si riferisce alle *«componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta»*.

Il concetto di fittizietà fa riferimento a una concezione ampia che ricomprende tanto le componenti negative non vere, non inerenti, non spettanti o insussistenti nella realtà che risultano dichiarate in misura superiore a quella effettivamente sostenuta o a quella ammissibile in detrazione.

La fittizietà può riguardare tanto gli elementi incidenti sulla determinazione del reddito o della base imponibile, quanto le eventuali detrazioni.

#### **C) ED E) – CONDOTTE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI DIVERSI DAL CONTRIBUENTE.**

Il termine *«dichiarazioni»* si riferisce alle dichiarazioni fiscali *«presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge»*.

#### **D) ED E) – FINE DI EVADERE LE IMPOSTE E FINE DI CONSENTIRE A TERZI L'EVASIONE.**

Costituisce la finalità dell'azione criminosa ed è volta a *«consentire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta»* sia in via diretta (cioè al soggetto agente) sia in via indiretta (cioè a terzi).

Tale fine può quindi riferirsi anche e soprattutto *«alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce»*.

#### **F) – IMPOSTA EVASA.**

Con il termine imposta evasa si intende la *«differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo*

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</b><br/> <b>parte speciale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

*termine, non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili».*

### **G) – SOGLIE DI PUNIBILITÀ.**

Le soglie previste dal D.lgs. n. 74/2000 sono individuate con riferimento all'imposta evasa e sono *«estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione».*

### **G BIS) – OPERAZIONI SIMULATE OGGETTIVAMENTE O SOGGETTIVAMENTE.**

Sono tutte «le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti».

**Soggettivamente inesistenti**, ovvero venga indicato un soggetto passivo IVA diverso dal reale acquirente, ciò avviene sia nel caso di interposizione fittizia sia di interposizione reale;

**Oggettivamente inesistenti**, ovvero totalmente o parzialmente difforme dall'operazione documentata. L'operazione economica non è mai stata posta in essere o è stata realizzata ma con quantità (quantità di merce inferiore o superiore a quella venduta o comprata) o qualità diverse (prezzo del singolo bene inferiore o superiore a quello di vendita);

### **G TER) – MEZZI FRAUDOLENTI.**

Indicano tutte le *«condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà».*

## **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – ART. 2, D.LGS. N. 74/2000.**

Il reato previsto dall'art. 2, D.lgs. n.74/2000, punisce il contribuente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica all'interno delle rispettive dichiarazioni fiscali fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si precisa che, nell'ambito della società, il soggetto attivo è il rappresentante legale dell'ente, non rilevando nella maggioranza dei casi la delega di funzioni efficacemente adottata.

Le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti ricevute dalla società che non siano indicate nelle dichiarazioni fiscali o nelle scritture contabili obbligatorie o

comunque detenute a fine di prova nei confronti del Fisco non integrano il reato *de quo*, ma espongono la società a sanzione amministrativa.

Il reato in parola non prevede alcuna soglia di punibilità.

Qualora l'importo evaso per la singola imposta non superi centomila euro, la sanzione è ridotta.

### **DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI – ART. 3, D.LGS. N. 74/2000.**

La disposizione punisce in via sussidiaria tutti i comportamenti di dichiarazione fraudolenta non rientranti nell'art. 2, D.lgs. n. 74/2000. In altri termini viene sanzionato il comportamento del contribuente che annota operazioni simulate soggettivamente od oggettivamente nelle scritture contabili obbligatorie, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti.

Così come per il reato previsto dall'art. 2, D.lgs. n. 74/2000, soggetto attivo è, in caso di società, il rappresentante legale, non rilevando l'eventuale delega di funzioni adottata.

Ai fini dell'integrazione del reato è necessario che:

- tali mezzi siano idonei a ostacolare l'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria;
- si superi la soglia di € 30.000,00 per l'imposta evasa;
- l'ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione (sia per fraudolenta omessa dichiarazione sia per indicazione di elementi passivi fittizi) sia superiore al 5% del totale imponibile o a € 1.500.000,00.

### **EMISSIONI DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – ART. 8, D.LGS. N. 74/2000.**

La disposizione punisce chiunque emette fatture o rilascia documenti per operazioni inesistenti, al fine di agevolare o permettere al prenditore della fattura o del documento falso l'evasione dell'imposta sui redditi o l'I.V.A..

L'emissione di più fatture o il rilascio di più documenti per operazioni inesistenti nell'arco del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo falsamente riportato nelle fatture o nei documenti non supera i € 100.000,00 la pena comminata è ridotta.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## **OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI – ART. 10, D.LGS. N. 74/2000.**

La fattispecie è integrata dalla condotta del contribuente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'I.V.A. o per agevolare o consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti la cui tenuta è obbligatoria, ad esempio:

- libri sociali previsti dall'art. 2421 c.c.;
- registri I.V.A. delle fatture, dei corrispettivi e degli acquisti (artt. 23, 24 e 25, D.P.R. n. 633/1972);
- le scritture previste ai fini delle imposte sui redditi di cui agli artt. 14, 21 e ss., D.P.R. n. 600/1973.

Il reato può essere commesso da qualunque soggetto, non rilevando la qualifica assunta all'interno della società.

## **SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE – ART. 11, D.LGS. N. 74/2000.**

La disposizione punisce il contribuente che compie azioni utili a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto ovvero gli interessi o le sanzioni su tali imposte.

Possibili modalità di commissione di tale reato sono l'alienazione fittizia di beni propri o altrui.

Ai sensi del secondo comma viene punita la diversa condotta del contribuente che rappresenta dati falsi nella documentazione volta a ottenere la transazione fiscale (elementi passivi fittizi o elementi attivi inferiori a quelli effettivi).

Tanto per la fattispecie di cui al comma 1, quanto per quella prevista dal comma 2 è prevista una soglia di punibilità di € 50.000,00 in relazione a imposte, interessi e sanzioni. Pertanto, i comportamenti sopradescritti che non raggiungano tale volume economico non sono penalmente punibili.

Qualora l'ammontare delle imposte sia superiore a € 200.000,00, la pena prevista è aumentata.

## **REATI PRESUPPOSTO SOLO SE COMMESSI NELL'AMBITO DI SISTEMI FRAUDOLENTI TRANSFRONTALIERI E AL FINE DI EVADERE L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.**

I reati di seguito elencati sono stati introdotti nell'elenco dei reati presupposto dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75. Tale modifica è dovuta all'adeguamento dell'Italia alla normativa eurounitaria, in particolare alla Direttiva EU

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</b><br/> <b>parte speciale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) volta alla «lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale».

Tali reati assurgono a presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente solo qualora siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'I.V.A. (sistema di c.d. frodi carosello).

#### **DICHIARAZIONE INFEDELE – ART. 4, D.LGS. N. 74/2000.**

Il delitto di dichiarazione infedele si configura in capo al contribuente che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nelle rispettive dichiarazioni elementi attivi per valori inferiori a quelli reali ovvero elementi passivi fittizi.

Affinché il reato sia integrato si dovranno superare congiuntamente i seguenti valori:

- l'imposta evasa supera i 100.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione e degli elementi passivi rappresentati in dichiarazione è superiore al 10% dell'ammontare degli elementi attivi indicati in dichiarazione, ovvero supera, in ogni caso, i 2 milioni di euro.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, pertanto, il soggetto dovrà agire al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

#### **OMESSA DICHIARAZIONE – ART. 5, D.LGS. N. 74/2000.**

Il reato previsto dall'art. 5 punisce il contribuente che, al fine di evadere le imposte, non presenta la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto entro il termine stabilito dalla normativa tributaria.

La dichiarazione non si considera omessa quando:

- è presentata entro il 90° giorno dalla scadenza;
- non è sottoscritta;
- non è redatta su stampato conforme al modello prescritto.

#### **INDEBITA COMPENSAZIONE – ART. 10 QUATER, D.LGS. N. 74/2000.**

Tale disposizione punisce il contribuente che utilizzi l'istituto della compensazione prevista dall'art. 17, D.lgs. n. 241/1997, impiegando alternativamente:

- crediti non spettanti (comma 1);
- crediti inesistenti (comma 2).

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

In particolare, la locuzione «*crediti non spettanti*» si riferisce a crediti utilizzati a oltre il limite normativo previsto da specifiche norme tributarie o in violazione del divieto di compensazione. Pertanto, è possibile affermare che l'art. 10 *quater*, comma 1, D.lgs. n. 74/2000, punisce l'erroneo utilizzo della procedura di compensazione con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Il comma 2 del medesimo articolo, invece, prevede la più severa pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni nei confronti del contribuente che fa uso di crediti inesistenti, ovvero creati artificialmente *ad hoc* per sottrarsi al pagamento delle imposte. Il concetto di inesistenza deve intendersi riferito tanto all'aspetto oggettivo, quanto a quello soggettivo (crediti esistenti, ma riferiti ad altro soggetto).

Per entrambi i casi, il Legislatore ha previsto una soglia di punibilità pari a 50.000,00 euro, sotto la quale i fatti di indebita compensazione sono puniti esclusivamente a titolo di illecito amministrativo.

## **REATI SIGNIFICATIVI.**

### **REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI – ART. 24 BIS**

#### **FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI – ART. 491 BIS C.P..**

Questo delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ovvero le ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice.

Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art.1, c.1, lett. p, L.82/2005).

#### **ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO – ART. 615 TER C.P..**

Tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

#### **DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI – ART. 615 QUATER C.P..**

Il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

**DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPORE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO – ART. 615QUINQUIES C.P.**

Tale norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE – ART. 617 QUATER C.P..**

Tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

**INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE OD INTERRUPORE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE – ART. 617 QUINQUIES C.P..**

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

**DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI – ART. 635 BIS C.P..**

Tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO, O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ – ART. 635 TER C.P..**

Tale norma sanziona la condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

#### **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART.635 QUATER)**

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, mediante le condotte di cui all'articolo 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

#### **DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ ART. 635 QUINQUIES C.P..**

La norma in oggetto incrimina la condotta descritta al precedente articolo 635 *quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

#### **FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA – ART.640 QUINQUIES C.P..**

Tale norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

**REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, TERRORISMO ED EVERSIONE – ARTT. 24 TER E 25 QUATER**

**REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – ARTT. 416, 416 BIS, 416 TER C.P. E ART. 74, D.P.R. N. 309/1990.**

La legge 16 marzo 2006, n. 146, concernente la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale.

Lo scopo della Convenzione ONU così ratificata è di promuovere la cooperazione tra Stati al fine di prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Ogni Stato firmatario è chiamato ad adottare le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato.

L’art. 3 della legge n. 146 del 2006 definisce cosa debba intendersi per reato transnazionale al fine di individuare l’ambito di applicazione della normativa in esame.

In particolare, si considera reato transnazionale «il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato», che:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende «*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*».

Nella sua formulazione originaria l’art. 10, commi 5 e 6, L. n. 146/2006, prevedeva l’estensione dell’ambito di applicazione del decreto 231 anche ai reati di riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita se compiuti in ambito transnazionale. Con l’approvazione del decreto legislativo n. 231/2007, che ha disposto l’abrogazione di tali commi, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai reati di ricettazione,



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dalla presenza o meno del requisito della transnazionalità.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, comma 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

Ai sensi dell'art. 24 *ter*, decreto 231, la responsabilità dell'ente può derivare, tra l'altro, dai reati associativi (artt. 416 e 416 *bis* c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminosa o mafiosa.

## REATI CONTRO L'INDUSTRIA – ART. 25 BIS.1

### TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO – ART. 513 C.P..

Tale disposizione sanziona il soggetto che, adoperando violenza sulle cose ovvero avvalendosi di mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la libertà del commercio.

Il delitto è punito a querela di parte, che dovrà essere proposta entro 3 mesi dalla commissione del reato.

### ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA – ART. 513 BIS C.P..

La norma punisce chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza utilizzando violenza o minaccia nei confronti dei concorrenti.

### VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI – ART. 517 C.P..

Tale norma sanziona il soggetto che pone in vendita o mette in circolazione beni materiali o immateriali (*software* o altra opera dell'ingegno) con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri mendaci.

Il termine segni distintivi mendaci si riferisce alla capacità decettiva che il marchio ingenera nell'acquirente o nel prenditore del bene, tale da indurre quest'ultimo in inganno sulla provenienza o sulla qualità del prodotto.

**REATI SOCIETARI – ART. 25 TER**

**FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI – ARTT. 2621, 2621 BIS, 2621 TER E 2622 C.C..**

Il reato di cui all'art. 2621 c.c. si realizza tramite l'esposizione consapevole, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; ovvero tramite l'omissione di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, i direttori preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre altri in errore;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la pena è ridotta se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- la punibilità può essere esclusa per la particolare tenuità del fatto, da valutarsi in modo prevalente sulla base dell'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

L'art. 2622 c.c. sanziona in maniera più grave le già menzionate condotte di cui all'art. 2621 c.c., qualora commesse con riferimento a società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea (cd. "*società quotate*"), alle quali sono equiparate quelle emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, quelle emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, quelle che controllano società emittenti gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea e quelle che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

### OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI – ART. 2629 BIS. C.C..

Tale fattispecie criminosa è configurabile nelle ipotesi in cui, l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391.

### FALSO IN PROSPETTO – ART. 2623 C.C. – ABROGATO DALL'ART. 34 DELLA L. 262/2005, ORA ART. 173 BIS, D.LGS. N. 58/1998 (TESTO UNICO FINANZA).

Tale fattispecie criminosa consiste nell'esposizione, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta criminosa ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

### FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE – ART. 2624 C.C. – ABROGATO DAL COMMA 34 DELL'ART. 37, D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39.

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione; sicché i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti della società revisionata possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato;
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

In merito al reato in discorso deve segnalarsi che il decreto a tutela del risparmio ha introdotto nel corpo del c.d. Decreto Draghi un nuovo art. 174 *bis* che, quale norma speciale, incrimina i fatti di falso in prospetto con riguardo alle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società' che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal comma 34 dell'art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tuttavia, la fattispecie abrogata è stata riformulata nei medesimi termini sostanziali dall'art. 27 del D. Lgs. 39/2010 che, per motivi di pura cautela, è stata oggetto di mappatura nella Parte Speciale del presente Modello. Si riporta di seguito il testo dell'articolo introdotto.

*«1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*«2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*«3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*«4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.*

*«5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto»*

### **IMPEDITO CONTROLLO – ART. 2625 C.C..**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

### **FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE – ART. 2632 C.C..**

Tale reato è configurabile allorché venga formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali, in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

### **INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI – ART. 2626 C.C..**

La fattispecie in esame sanziona, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

### **ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE – ART. 2627 C.C..**

Tale fattispecie sanziona la ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

## **ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE – ART. 2628 C.C..**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

## **OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI – ART. 2629 C.C..**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

## **INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI – ART. 2633 C.C..**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

## **CORRUZIONE TRA PRIVATI – ART. 2635 C.C..**

Il reato in esame si perfeziona ove gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri,



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

La pena è ridotta se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

La responsabilità dell'ente è ipotizzabile solo nel caso di promessa di denaro o altra utilità alle persone suindicate.

### **ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA – ART. 2636 C.C..**

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

### **AGGIOTAGGIO – ART. 2637 C.C..**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

### **OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA – ART. 2638 C.C..**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.



|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i><br/> <i>parte speciale</i></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## PRATICHE DI MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI – ART. 25 QUATER.1

### PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI – ART. 583 BIS C.P..

La condotta punisce chiunque ponga in essere mutilazioni degli organi genitali femminili (circoncisione femminile, escissione, clitoridectomia o infibulazione), senza nessuna esigenza terapeutica.

**REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE – ART. 25 QUINQUIES**

**RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O SERVITÙ – ART. 600 C.P..**

La fattispecie delittuosa si configura allorché un soggetto esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena prevista è della reclusione da otto a venti anni ed è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

**PROSTITUZIONE MINORILE – ART. 600 BIS C.P..**

Il reato si compie quando viene indotta alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero se ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

La pena prevista è della reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.493 Euro a 154.937 Euro.

Il reato si configura, inoltre, quando vengono compiuti atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica. In questo caso è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 5.164 Euro.

La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

**PORNOGRAFIA MINORILE – ART. 600 TER C.P..**

Il reato si configura da parte di chi sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 25.822 Euro a 258.228 Euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 Euro a 51.645 Euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 Euro a 5.164 Euro.

#### **DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO – ART. 600 QUATER C.P..**

Il reato si compie ad opera di chi, consapevolmente, si procura o dispone materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

La pena prevista è della reclusione fino a tre anni o la multa non inferiore a 1.549 Euro.

#### **PORNOGRAFIA VIRTUALE – ART. 600 QUATER.1 C.P..**

Le disposizioni di cui agli articoli 600 *ter* e 600 *quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO – ART. 603 BIS C.P..**

Tale disposizione punisce, per ogni lavoratore reclutato, chi, approfittando dello stato di bisogno del lavoratore:

- recluta manodopera per altri in condizioni di sfruttamento;
- utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Ai fini del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., si intende sfruttamento del lavoratore la condotta di:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali;

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO – ART. 25 SEPTIES**

**DEFINIZIONI.**

**DATORE DI LAVORO:** Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

**D.U.V.R.I.:** Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

**D.V.R.:** Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

**LAVORATORI:** Persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della Società.

**MEDICO COMPETENTE:** Medico individuato dalla società che coadiuva il datore di lavoro e l'R.S.P.P. nelle loro funzioni ai sensi del D.lgs. n. 81/2008.

**R.S.P.P.:** Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

**R.L.S.:** Rappresentate dei lavoratori.

**TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO:** Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*».

### **OMICIDIO COLPOSO – ART. 589 C.P..**

La norma punisce, per gli aspetti d'interesse, il datore di lavoro e/o altro soggetto titolare dell'obbligo prevenzionistico che violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni (per colpa) la morte di un lavoratore.

### **LESIONI PERSONALI COLPOSE AGGRAVATE – ARTT. 590 E 583 C.P..**

La norma punisce, per gli aspetti d'interesse, il datore di lavoro e/o altro soggetto titolare dell'obbligo prevenzionistico che violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro cagioni (per colpa) lesione personale ad un lavoratore, qualora la lesione sia grave.

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – ART. 25 DECIES**

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – ART. 377 BIS C.P..**

L'art. 377 *bis* c.p. punisce chiunque – con violenza o minaccia, offerta o dazione di denaro o altra utilità – induca o istighi chi è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo penale:

- a non rendere tali dichiarazioni;
- a rendere dichiarazioni false.

La condotta si configura se la persona chiamata a rispondere può avvalersi della facoltà di non rispondere.

## REATI AMBIENTALI – ART. 25 UNDECIES

### INQUINAMENTO AMBIENTALE – ART. 452 BIS C.P..

Tale fattispecie di reato punisce chiunque cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua, dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema, della biodiversità agraria, floristica o faunistica.

È prevista una circostanza aggravante a effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) qualora l'area oggetto di inquinamento rientri tra le aree naturali protette o sia sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico. La medesima circostanza aggravante è prevista anche qualora l'inquinamento sia in danno di specie animali o vegetali protette.

Affinché si abbia il perfezionamento del delitto in parola occorre che l'inquinamento avvenga tramite una condotta abusiva, ovvero al di fuori di attività autorizzate. La previsione di una condotta abusiva pone una linea di confine tra il penalmente lecito e il penalmente illecito, attraverso la delimitazione di un rischio consentito.

Sotto tale profilo occorre rilevare che il rischio consentito di un'attività autorizzata sconfina nel penalmente rilevante qualora si superino i valori soglia consigliati dalla disciplina settoriale.

Per la configurazione del reato in esame occorre che l'inquinamento abbia comportato una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile.

La giurisprudenza ha chiarito che il termine "compromissione" indica uno squilibrio funzionale capace di incidere sui normali processi naturali, mentre il "deterioramento" si configura in uno squilibrio strutturale, un decadimento di stato o di qualità dei medesimi processi.

Linea di confine tra il reato di inquinamento ambientale e il più grave reato di disastro ambientale (analizzato *infra*) riguarda la reversibilità del danno all'ambiente.

### DISASTRO AMBIENTALE – ART. 452 QUATER C.P..

Tale fattispecie criminosa è la più grave di tutto il sistema sanzionatorio ambientale e punisce chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale.

Con tale termine si intende un «*accadimento di dimensioni straordinarie atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, e idoneo a causare un pericolo per la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone*» (C. Cost., sent. n. 327/2008). Sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale e della definizione poc'anzi citata, il Legislatore ha individuato tre eventi alternativi tra loro che configurano il delitto in parola.

Essi sono:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Alle già severe pene previste dall'art. 452 *quater* c.p. (reclusione da cinque a quindici anni), l'ultimo comma del medesimo articolo affianca la circostanza aggravante ad effetto speciale già analizzata per il reato di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.).

#### **DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE – ART. 452 *QUINQUIES* C.P..**

Tale figura di reato prevede la punibilità dei reati di cui agli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p. a seguito di una condotta colposa dell'agente.

In tal caso le pene stabilite per l'inquinamento e il disastro ambientale sono ridotte da un minimo di un terzo a un massimo di due terzi.

Qualora l'evento contemplato da tali fattispecie di reato non si verifichi la pena prevista dall'art. 452 *quinqies* c.p. è ulteriormente diminuita di un terzo.

#### **TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ – ART. 452 *SEXIES* C.P..**

Il delitto in esame punisce chiunque alternativamente o cumulativamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa in modo abusivo e illegittimo di materiale ad alta radioattività.

Qualora tali condotte mettano in pericolo di compromissione o deterioramento di acqua, aria, di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità agraria, floristica o faunistica, la pena ivi prevista è aumentata fino a un terzo.

È poi prevista una circostanza aggravante a effetto speciale (aumento fino alla metà) se da tali condotte derivi il pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

#### **CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – 452 *OCTIES* C.P..**

L'art. 452 *octies* c.p. prevede una serie di circostanze aggravanti che si applicano ai soli delitti di associazione a delinquere e di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. e prevede un aggravio di pena per i partecipi a tali

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

associazioni delinquenti nelle ipotesi di commissione esclusiva o concorrente di reati ambientali.

Se uno o più partecipi a tali associazioni risultino essere pubblici ufficiali la pena è ulteriormente aumentata.

#### **ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI – ART. 452 QUATERDECIES C.P..**

Tale delitto punisce chi, al di fuori di un'organizzazione a delinquere, e al fine di perseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e allestendo mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o gestisce in modo abusivo ingenti quantitativi di rifiuti.

La pena ivi prevista è aumentata se l'attività di traffico illecito riguarda rifiuti ad alta radioattività.

#### **ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA – ART. 256, D.LGS. N. 152/2006.**

Il Legislatore ha affiancato ai delitti sopra analizzati ulteriori fattispecie di minore gravità tutte contenute all'interno del D.lgs. n. 152/2006 (d'ora in avanti Testo Unico Ambiente o T.U. Ambiente).

Trattandosi di reati contravvenzionali, ai fini della loro configurabilità non rileva l'elemento soggettivo e, pertanto, gli stessi potranno essere commessi sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

Una prima fattispecie criminosa riguarda il trasporto non autorizzato di rifiuti (siano essi pericolosi o meno).

Oggetto della condotta è l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti senza l'autorizzazione della competente autorità (comma 1 e 2).

La definizione di rifiuti è contenuta nell'art. 184, D.lgs. n. 152/2006, in quale individua tra i rifiuti speciali quelli derivanti da attività sanitaria.

Sono rifiuti pericolosi tutti quelli inclusi nell'allegato I del T.U. Ambiente.

Il successivo comma 3 punisce la realizzazione o la gestione di una discarica non autorizzata.

Il comma 4 dell'articolo in esame prevede il reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni amministrative in tema di raccolta e gestione dei rifiuti.

|                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</b><br/> <b>parte speciale</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## **BONIFICA DEI SITI - ART. 257, COMMI 1 E 2, D.LGS. N. 152/2006.**

La presente contravvenzione costituisce il contraltare del delitto di cui all'art. 452 *terdecies* c.p. e punisce chi, avendo causato l'inquinamento del suolo o del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee, superando le concentrazioni soglia di rischio e non adempia alla bonifica dei relativi siti, approvata con progetto dell'autorità competente.

Affinché si configuri il reato di cui all'art. 257, comma 1 e 2, T.U. Ambiente, anziché il delitto previsto dall'art. 452 *terdecies* c.p., è necessario che il progetto di bonifica sia stato approvato tramite la particolare disciplina di cui agli artt. 242 e seguenti del T.U. Ambiente.

Il comma 2 dell'art. 257 T.U. Ambiente prevede una circostanza aggravante qualora l'omessa bonifica riguardi rifiuti pericolosi.

## **VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI - ART. 258, D.LGS. N. 152/2006.**

L'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 116/2020, ha interamente sostituito l'art. 258 T.U. Ambiente depenalizzando tutte le condotte che erano prima sanzionate penalmente.

## **SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI – ART. 260 BIS, COMMI 6, 7 E 8, D.LGS. N. 152/2006.**

L'art. 260 *bis* T.U. Ambiente prevede due distinte fattispecie di reato rispettivamente ai commi 6 e 8, mentre il comma 7 è attualmente un illecito amministrativo.

Il comma 6 punisce con la pena della reclusione fino a due anni chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti durante la predisposizione di un certificato di analisi rifiuti. La medesima pena si applica a colui il quale inserisce un certificato falso nei dati da fornire per la tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 7, invece, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria il trasportatore che sia privo di copia cartacea della documentazione amministrativa richiesta in tema di trasporto dei rifiuti.

Il successivo comma 8 punisce penalmente il trasportatore di rifiuti che operi la raccolta o il trasporto accompagnandosi con una copia cartacea della documentazione richiesta che risulti fraudolentemente alterata.

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – ART. 25  
DUODECIES**

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – ART. 22,  
COMMA 12 BIS, D.LGS. N. 286/1998, N. 286.**

Il D. Lgs. n. 109/2012 ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies*. Tale norma, in vigore dal 9 agosto 2012 e rubricata “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*” sancisce espressamente che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al “*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*”, che al comma 12 statuisce: “*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato*”.

La responsabilità dell'ente, tuttavia, è configurabile solo qualora sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 22 comma 12 *bis* del D. Lgs n.286/98 e cioè se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre, o minori in età non lavorativa, ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

**RAZZISMO E XENOFobia – ART. 25 TERDECIES**

**PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE  
RAZIALE, ETNICA E RELIGIOSA – ART. 604 BIS C.P..**

Il delitto di cui all'art. 604 *bis*, comma 1, lett. a), c.p., punisce chiunque propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istighi a commettere o commette atti di discriminazione per suddetti motivi.

L'art. 604 *bis*, comma 1, lett. b), c.p., invece, punisce chi istighi a commettere o commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

L'art. 604 *bis*, comma 2, c.p., punisce l'organizzazione, la partecipazione o l'assistenza a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i loro scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | <p style="text-align: center;"><b>RADIOMEDICAL S.R.L.</b><br/> <b><i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:</i></b><br/> <b><i>parte speciale</i></b></p> | <p style="text-align: center;"><b>Rev. 0</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

### **CIRCOSTANZA AGGRAVANTE – ART. 604 TER C.P..**

L'art. 604 *ter* c.p. prevede una circostanza aggravante a effetto speciale (aumento di pena fino alla metà) applicabile a tutti i reati non puniti con la pena dell'ergastolo, qualora questi siano commessi con finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.

### **REATI DI CONTRABBANDO – ART. 25 SEXIESDECIES**

#### **REATI DI CONTRABBANDO – D.P.R. N. 43/1973.**

Il D.P.R. n. 43/1973, nell'introdurre in modo unitario la disciplina delle dogane italiane, ha previsto i c.d. reati di contrabbando, compiendo una elencazione specifica di varie modalità di commissione delle violazioni del Testo Unico.

In via generale si commette contrabbando introducendo beni o merci nel territorio dello Stato senza pagare i relativi oneri doganali.

## **DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE – ART. 25 SEPTIESDECIES**

### **FURTO DI BENI CULTURALI – ART. 518 BIS C.P..**

Il reato di cui all'art. 518 *bis* c.p. introduce una figura speciale di furto avente ad oggetto i beni culturali.

Per la definizione di bene culturale si deve fare riferimento al combinato disposto dell'art. 2, comma 1, e degli artt. 10 e 11 della Legge n. 137/2002 (c.d. Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici), pertanto «sono *beni culturali* le cose immobili e mobili che [...] *presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*».

Tale disposizione normativa punisce chiunque si impossessa di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 927,00 a 1.500,00 euro. Se si versa in una delle ipotesi aggravate di furto previste dall'art. 625 c.p. la pena è della reclusione da 4 a 10 anni e della multa da 927,00 a 2.000,00 euro.

### **APPROPRIAZIONE INDEBITA BENI CULTURALI – ART. 518 TER C.P..**

La norma prevede una speciale figura di appropriazione indebita avente ad oggetto i beni culturali.

Tale disposizione normativa punisce chiunque si appropria di beni culturali del quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso con la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 516,00 a 1.500,00 euro. È inoltre prevista un'aggravante a effetto comune se il bene culturale oggetto del reato è posseduto a titolo di deposito necessario.

### **RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI – ART. 518 QUATER C.P..**

Anche in questo caso il Legislatore ha introdotto una figura speciale del reato di ricettazione relativo ai beni culturali.

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque, fuori dal concorso nel reato presupposto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da qualsiasi delitto o si pone quale intermediario dell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di detti beni, con la pena della reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da 1.032,00 a 15.000,00 euro.

Qualora i beni culturali siano provento di rapina aggravata o di estorsione aggravata la pena sopraindicata è aumentata di un terzo.

**RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

**RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI – ART. 518 *SEXIES* C.P..**

L'art. 518 *sexies* c.p. introduce una nuova figura speciale del reato di riciclaggio di beni culturali.

Come per il reato previsto dall'art. 648 *bis* c.p. (riciclaggio comune) viene punito il soggetto che, fuori dai casi di concorso di persone nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitti dolosi o compier altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza di detti beni. La pena è della reclusione da 5 a 14 anni e della multa da 6.000,00 a 30.000,00 euro.

Se i beni oggetto del presente reato derivano da delitto per il quale è stabilita la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, la pena di cui sopra è diminuita di un terzo.